

Da: A: GAB Archivio Gabinetto
Inviato: martedì 23 gennaio 2018 10:31
A: A: DVA-UDG
Oggetto: 2018 - 1311
Allegati: 1311.pdf

RITIRARE ORIGINALE



A: MINSEG Segreteria Ministro

LA SEGRETARIA PARTICOLARE DEL MINISTRO
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Da: Mario Mazzocca <mario.mazzocca@regione.abruzzo.it>
Inviato: lunedì 22 gennaio 2018 15:08
A: A: MINSEG Segreteria Ministro
Cc: segreteria.ministro@mise.gov.it
Oggetto: DOCUMENTO CONGIUNTO Istanza CMI Energia S.r.l. Messa in produzione del
giacimento di gas naturale "Colle Santo" Richiesta al MATTM
Allegati: 04-SOTT-PE_22-01-2018.pdf

22 GEN. 2018

D'ordine del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Abruzzo, Arch. Mario Mazzocca, si inoltra la nota in oggetto, prot. n. 04/Sott./Pe del 22/01/2018, già inoltrata tramite PEC.
Cordiali saluti.

Per la Segreteria
Alessandra Di Simone

REGIONE ABRUZZO

Sottosegretariato alla Presidenza della Giunta Regionale Dott.ssa Alessandra Di Simone Via Passolanciano, 75 –
65124 Pescara Tel. 085/7672970

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0001311/GAB del 23/01/2018

BVA

[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto
22 GEN. 2018
Il Vice Capo di Gabinetto



Comuni di:



Lanciano



Paglieta



Altino



Archi



Atessa



Colledara



Pennadomo



Perano



Rocascalegna



Torricella Peligna



Tornareccio



Villa Santa Maria



Fossacesia



Civitella Messer Raimondo



Pizzoferrato



Santa Maria Imbaro



Mozzagrogna



Castelfrentano



Para San Martino



Torino di Sangro



Rocca San Giovanni

Le Organizzazioni:



Prot. 04/5077/172

Pescara, 22 gennaio 2018

mail: segreteria.ministro@minambiente.it
pec: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
c.a. Ministro Dott. Gian Luca Galletti

mail: segreteria.ministro@mise.gov.it
pec: segr.min@pec.mise.gov.it

e p.c. Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2 - 00187 Roma
c.a. Ministro Dott. Carlo Calenda

DOCUMENTO CONGIUNTO

Istanza CMI Energia S.r.l.

Messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo"

Richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CONSIDERATO CHE:

- l'AGIP, titolare del giacimento di gas naturale di Bomba (CH) dal 30 gennaio 1969, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione, nel 1992 chiede al Ministero dell'Industria il rinvio dei lavori di sviluppo per le motivazioni illustrate nel

REGIONE
ABRUZZO



Comune di Bomba



Provincia di Chieti



Comuni di:



Lanciano



Paglieta



Altino



Archi



Atessa



Colledara



Pennadomo



Perano



Roccascalegna



Torricella
Peligna



Tornareccio



Villa
Santa Maria



Fossacesia



Civitella
Messer Raimondo



Pizzoferrato



Santa Maria
Imbaro



Mozzagrogna



Castelfrentano



Fara
San Martino



Torino di Sangro



Rocca
San Giovanni

Le Organizzazioni:



Prot. 04/5077/P2

Pescara, 22 gennaio 2018

mail: segreteria.ministro@minambiente.it
pec: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
c.a. Ministro Dott. Gian Luca Galletti

mail: segreteria.ministro@mise.gov.it
pec: sgr.min@pec.mise.gov.it

e p.c. Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2 - 00187 Roma
c.a. Ministro Dott. Carlo Calenda

DOCUMENTO CONGIUNTO

Istanza CMI Energia S.r.l.

Messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo"
Richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CONSIDERATO CHE:

- l'AGIP, titolare del giacimento di gas naturale di Bomba (CH) dal 30 gennaio 1969, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione, nel 1992 chiede al Ministero dell'Industria il rinvio dei lavori di sviluppo per le motivazioni illustrate nel

documento presentato dalla stessa AGIP S.p.A., "Concessione di coltivazione "Bomba" - Richiesta di rinvio lavori di sviluppo e coltivazione" del 26 ottobre 1992 (Allegato 1) e condivise dall'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia, come si evince dalla nota del 1 febbraio 1993 inviata al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ed alla Direzione Generale Miniere ed all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (Allegato 2).

PRESO ATTO CHE:

- nonostante la rinuncia dell'AGIP e le note problematiche ambientali emerse, la società Forest CMI S.p.A. dapprima, con il D.M. del 13 febbraio 2004, diventa titolare del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma, denominata "Monte Pallano", che ha come obiettivo lo stesso giacimento e successivamente, in data 20 febbraio 2009, presenta all'UNMIG l'istanza, denominata «COLLE SANTO», volta ad ottenere la concessione di coltivazione del giacimento e parallelamente, con istanza del 15 marzo 2010, sottopone il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti uffici della Regione Abruzzo.

CONSIDERATA:

- la forte contrapposizione manifestata dalla popolazione locale contro la realizzazione del precedente progetto presentato dalla Forest CMI S.p.A., espressa con numerose assemblee e manifestazioni organizzate dal comitato locale di cittadini, dalle delibere di contrapposizione emanate dai consigli comunali di 14 comuni (Bomba, Atessa, Borrello, Colledimezzo, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Motenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Roccascalegna, Tornareccio e Torricella Peligna) e dal documento congiunto (Allegato 3) proclamato il 9 novembre 2011 dalla Provincia di Chieti insieme a 21 comuni della zona interessata (Bomba, Atessa, Borrello, Casoli, Colledimezzo, Fossacesia, Gessopalena, Lanciano, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Motenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roccascalegna, Tornareccio e Torricella Peligna).

VALUTATO CHE:

- l'istanza di concessione presentata dalla Forest CMI S.p.A. è stata respinta per ben due volte dal Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, con Giudizio n° 1929 del 10 aprile 2012 (Allegato 4) e Giudizio n° 2315 del 20 novembre 2013 (Allegato 5) e poi definitivamente bocciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG.RIC. (Allegato 6), depositata il 18 maggio 2015.

TENUTO CONTO CHE:

- nella succitata sentenza il Consiglio di Stato afferma che "La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza."

CONSIDERATO CHE:

- nella richiamata sentenza il Consiglio di Stato decreta che "il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che,

Oggetto: DOCUMENTO CONGIUNTO - Istanza CMI Energia S.r.l. - Messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" - Presunte irregolarità nell'iter di VIA presso il Comitato VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525)."

PRESO ATTO CHE:

- la CMI Energia S.r.l., con l'istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 20 maggio 2016, prot. n. 11210, chiede la modifica del programma lavori per la concessione di coltivazione, denominata «COLLE SANTO», derivante dal permesso di ricerca «MONTE PALLANO», afferente sempre allo stesso giacimento di gas naturale di Bomba (CH), presentando uno Studio d'Impatto ambientale che non contempla nessun nuovo lavoro sperimentale, nessuna ulteriore indagine idrogeologica e nessun nuovo lavoro di indagine sul campo lasciando assolutamente immutato il panorama delle conoscenze scientifiche che hanno portato ad avvalersi del principio di precauzione.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Comitato di cittadini "Gestione Partecipata Territorio" di Bomba (CH) ed all'associazione WWF Italia Ong Onlus – WWF Abruzzo, sono tra i ricorrenti al Consiglio di Stato che ha portato alla succitata sentenza.

STIMATO CHE:

- le condizioni ambientali che rendono il giacimento non sfruttabile non muteranno nei prossimi decenni e che la situazione delle frane attive e quiescenti che circondano il bacino idroelettrico del lago di Bomba può solo peggiorare.

VALUTATO CHE:

- la nuova istanza della CMI Energia S.r.l., è da ritenersi illegittima, in quanto chiede di sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale un progetto identico a quello bocciato poco più di un anno prima da una sentenza del Consiglio di Stato e che un fondamentale principio del diritto romano afferma che "Ne bis in idem", ossia alla lettera "non due volte per la medesima cosa".

STIMATO CHE:

- richiedere un secondo pronunciamento sul medesimo progetto, considerando che la situazione idrogeologica è esattamente la stessa, rappresenta, da parte della governance statunitense della CMI Energia S.r.l., una fortissima mancanza di rispetto verso le istituzioni del nostro paese ed è offensivo nei confronti degli enti che si sono già espressi nettamente in passato sulla compatibilità di quest'opera.

PRESO ATTO CHE:

- con note RA/0064/Sott/Pe e RA/0066/Sott/Pe, entrambe del 25/10/2017 (**Allegati 7 e 8**), indirizzate rispettivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro dello Sviluppo Economico, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale arch. Mario Mazzocca aveva chiesto di respingere la richiesta di coltivazione di cui trattasi ed il ritiro del permesso di ricerca.
- con deliberazione n° 764 del 15 dicembre 2017 (**Allegato 9**), la Giunta Regionale d'Abruzzo ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di annullare il Permesso di Ricerca "Monte Pallano" e, conseguentemente, di dichiarare improcedibile l'istanza di concessione "Colle Santo" ed i relativi procedimenti autorizzativi in corso.

Oggetto: DECRETAMENTO CONGIUNTO - Istanza CMI Energia S.r.l. - Messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" - Presunte irregolarità nell'iter di VIA presso il Comitato VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con nota 91 dell'8/01/2018 l'A.R.A.P. (Azienda Regionale Attività Produttive) (Allegato 10) ha comunicato al Presidente della Giunta Regionale che la proroga prenotazione assegnazione con cambio di lotto per impianto di trattamento di gas naturale a beneficio della CMI Energia spa, non sarebbe stata estesa dopo la scadenza naturale del 27/01/2018.

TENUTO CONTO CHE:

- il giacimento di gas naturale di Bomba (CH) si trova sotto l'omonimo lago artificiale, nato alla fine degli anni 50 dallo sbarramento del corso del fiume Sangro, un bacino d'acqua per la produzione di energia idroelettrica, dato in concessione all'ACEA, che contiene circa settanta milioni di metri cubi d'acqua e si trova pochi chilometri a monte della zona industriale della Val di Sangro dove normalmente vivono e lavorano diverse decine di migliaia di persone.

VALUTATE

- la grandezza del bacino idroelettrico del lago di Bomba, l'elevato numero di abitanti presenti a valle della stessa e le disastrose conseguenze a cui potrebbe portare il cedimento della diga in conseguenza del verificarsi del fenomeno della subsidenza

chiedono all'unanimità

DI ESPRIMERE PARERE NON FAVOREVOLE

alla Valutazione d'Impatto Ambientale relativa all'istanza di richiesta della concessione di coltivazione presentata dalla società CMI Energia S.r.l, denominata «COLLE SANTO» e pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 20 maggio 2016, prot. n. 11210.

Pescara, 22 gennaio 2018 - Letto e sottoscritto

Regione Abruzzo – Il Presidente

Regione Abruzzo – Il Sottosegretario alla Presidenza
con delega all'Ambiente

Provincia di Chieti – Il Presidente

Comune di Bomba – Il Sindaco






















Comune di Paglieta – Il Sindaco

Comune di Altino – Il Sindaco

Comune di Archi – Il Sindaco

The image shows seven handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature that appears to be 'Giovanni...'. 3. A signature that appears to be 'M. Lupat'. 4. A signature that appears to be 'A. ...'. 5. A signature that appears to be 'P. ...'. 6. A signature that appears to be 'Principe Münster'. 7. A signature that appears to be 'A. ...'.

Oggetto: DOCUMENTO CONSENTITO - Istranza CMI Energie S.r.l. - Messa in produzione del giacimento di gas naturale "Colle Santo" - Presunte irregolarità nell'iter di VIA presso il Comitato VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Comune di Atesa -	Il Sindaco	
Comune di Colledimezzo -	Il Sindaco	
Comune di Pennadomo -	Il Sindaco	
Comune di Perano -	Il Sindaco	
Comune di Roccascalegna -	Il Sindaco	
Comune di Torricella Peligna -	Il Sindaco	
Comune di Villa Santa Maria -	Il Sindaco	
Comune di Lanciano -	Il Sindaco	
Comune di Tornareccio -	Il Sindaco	
Comune di Fossacesia -	Il Sindaco	
Comune di Civitella Messer Raimondo -	Il Sindaco	
Comune di Pizzoferrato -	Il Sindaco	
Comune di Santa Maria Imbaro -	Il Sindaco	
Comune di Mozzagrogna -	Il Sindaco	
Comune di Castelfrentano -	Il Sindaco	
Comune di Fara San Martino -	Il Sindaco	
Comune di Torino di Sangro -	Il Sindaco	
Comune di Rocca San Giovanni -	Il Sindaco	
Comitato di cittadini "Gestione Partecipata Territorio" -	Il Presidente	
Legambiente Abruzzo -	Il Presidente	
WWF Abruzzo -	Il delegato	

ALLEGATO 1

Concessione di coltivazione "Bomba" - Richiesta di rinvio
lavori di sviluppo e coltivazione
AGIP S.p.A., 26 ottobre 1992

110 3886



PROT. N° 0419/352
DEL 26.10.92

54 NO

54 NO

780/11

AL MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Direzione Generale Miniere - UNMIG

Via Molise, 2

ROMA

Alla Sezione UNMIG di Roma

Via Nomentana, 41

ROMA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
Ufficio Affari Generali
5 NOV. 1992

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE "BOMBA" - RICHIESTA DI

RINVIO INIZIO LAVORI DI SVILUPPO E COLTIVAZIONE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
Ufficio Affari Generali
424743 13 NOV 92

La sottoscritta AGIP S.p.A., con sede legale in Milano C.so Venezia 16 (cap 20121), Sede Secondaria, Direzione ed Uffici in San Donato Milanese Via Emilia 1 (cap 20097) c.f. 00464580588, premesso

che a seguito di trasferimento di titolarità di cui al D.I. del 30/01/1969, è titolare della concessione in oggetto;
che ad oggi non si è potuto iniziare l'attività di sviluppo e coltivazione, nell'ambito della concessione in oggetto;

AGIP '93

chiede

- 1) l'autorizzazione a sanatoria per il mancato inizio dei lavori di sviluppo e coltivazione successivamente al 15.04.1989, data in cui è scaduto il periodo di differimento inizio

D. V. Mazon

lavori, accordato con D.I. del 15.04.1987;
2) un ulteriore rinvio del termine d'inizio dell'attività di cui sopra, per tre anni e cioè fino al 30.10.1995.

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA

Generalità - La concessione "BOMBA" deriva dal permesso "PENNADOMO" (30/10/1962 - 29/10/1969), è conseguente alla scoperta di mineralizzazione a gas effettuata con l'esecuzione dei pozzi BOMBA 1, 2 e 3 e venne originariamente conferita alla Società Idrocarburi Meridionale con D.M. del 02/08/1967, con scadenza al 02/08/1997. Successivamente con D.M. del 30/01/1969 la concessione venne trasferita ad AGIP S.p.A.. Stante la scarsa disponibilità dei dati relativi al giacimento, il programma allegato all'istanza di conferimento prevedeva genericamente la prosecuzione della campagna sismica e la esecuzione di almeno 4 pozzi (oltre ai quattro già perforati).

Poichè con la esecuzione del pozzo PENNADOMO 3, (Aprile/Giugno 1969), fu accertata l'estensione della mineralizzazione verso la parte dell'area ancora in regime di permesso, a seguito di istanza AGIP, con D.I. del 29/05/1970 l'area della concessione venne ampliata da 3000 ha a 3572 ha.

Il programma di attività nella concessione, compresa l'integrazione trasmessa a codesto Ministero dopo l'ampliamento in data 09/12/1969, oltre ad attività di ricerca (geofisica e perforazione), prevedeva anche:

- a) costruzione ed avvio di un impianto di desolfurazione;
- b) costruzione di un tratto di gasdotto congiungente il centro di produzione di Bomba con il metanodotto SNAM;
- c) inizio della coltivazione entro il 1971;


Mentre è stato realizzato il programma di ricerca, non si è proceduto ad avviare i lavori di sviluppo e coltivazione, per i motivi nel seguito evidenziati.

Nel merito - Il giacimento Bomba, ubicato a SW dell'abitato omonimo nella valle del Sangro, si trova in un'area geologica che, per la elevata tettonizzazione e la litologia degli affioramenti, presenta in superficie fenomeni di instabilità. La presenza di vaste aree franose e di importanti dislocazioni tettoniche, si presenta in concomitanza con l'esistenza sul posto di un lago artificiale realizzato per la produzione di energia elettrica. Il lago è sbarrato da una diga in terra

lunga 700 m circa ed alta 60 m. Il bacino idroelettrico, della capacità di 70×10^6 m³ d'acqua, è stato costruito dalla ACEA di Roma.

Stante la situazione di cui sopra, per evidenti motivi di sicurezza, si ritenne opportuno subordinare la messa in produzione del giacimento alla esecuzione di una serie di verifiche sulle condizioni di stabilità del suolo.

In attesa di conoscere i risultati delle verifiche e quindi la reale possibilità di mettere in produzione il giacimento, al fine di evitare costi che avrebbero potuto rivelarsi inutilmente gravosi, non si è proceduto all'avvio dei lavori di sviluppo e di produzione programmati. Da quanto sopra, risulta pertanto evidente che la mancata realizzazione dei programmi di sviluppo e coltivazione è strettamente connessa con l'esistenza di problematiche ambientali, quali il possibile abbassamento del suolo in corrispondenza della diga, il quadro sismo-tettonico, l'impatto con l'atmosfera della eventuale produzione di SO₂, di cui si è rilevata la presenza nel gas di giacimento. Il problema è stato costantemente seguito alla ricerca di possibili soluzioni e, in particolare, sono stati eseguiti dei controlli a



mezzo di una rete di stazioni plano-altimetriche. Il controllo iniziato nel 1976, proseguito con la esecuzione di rilievi ripetuti nel 1978, 1980 e 1985, ha permesso di accertare la presenza di movimenti del terreno, anche se di modesta entità, su tutta l'area della concessione.

A fronte di quanto sopra in data 26/03/1986 l'Agip presentava istanza di rinvio di due anni del piano di coltivazione, impegnandosi a completare con nuovi studi le conoscenze relative all'area ed a sottoporre gli stessi all'esame di un Ente Scientifico-Accademico, da designarsi da parte di codesto Ministero. Per inciso, è opportuno rammentare che in relazione alla situazione geotettonica dell'area, la stessa ACEA (titolare della diga in terra), aveva affidato ad esperti dell'Università di Bari uno studio dell'area.

Con D.I. del 15/04/1987 codesto Ministero accordava il rinvio richiesto, cioè fino al 15/04/1989, riconoscendo la validità delle motivazioni presentate dall'AGIP, senza però designare l'Ente cui affidare l'interpretazione dei dati, non ritenendolo di propria competenza.

Nel periodo di differimento sono proseguiti gli studi sull'area ed in particolare sono stati

eseguiti:

1^a - Studio fotogeologico sulla stabilità dei versanti nell'area limitrofa al giacimento Bomba - Marzo 1987 (all.1); lo studio finalizzato a focalizzare i problemi di natura geologica che influenzano la stabilità dei versanti, è consistito nella interpretazione tematica delle diverse coperture aero-fotogrammetriche. L'esame comparato delle diverse riprese, ha consentito di effettuare un controllo dell'evoluzione dei singoli episodi franosi e della franosità dell'area in generale. I risultati dello studio, che sono stati tradotti in una "Carta della franosità", hanno portato anche alla suddivisione della zona in tre classi a comportamento morfodinamico uniforme e diverso livello di rischio (classi 1,2 e 3).

2^a - Rapporto sul rilievo plano-altimetrico e livellazione geometrica di precisione per il controllo dei movimenti del suolo, eseguiti nella zona di Bomba nel corso del 1988 - Settembre 1988 (All.2);

Lo studio finalizzato a controllare i movimenti del suolo nel tempo, ha evidenziato che al momento della rilevazione non erano in atto rilevabili movimenti del terreno sia nella componente

verticale che in quella orizzontale.

3^a - Previsioni preliminari di subsidenza per il campo di Bomba - Marzo 1989 (All.3).

Lo studio analizzava un'ipotesi di comportamento del fenomeno della subsidenza, sulla base di modelli matematici messi a punto dalla Università di Bologna, in relazione alla coltivazione del giacimento di Bomba, tenuto conto delle caratteristiche petrofisiche dello stesso.

Poichè i risultati acquisiti non hanno offerto sufficienti garanzie, alla scadenza del periodo di differimento autorizzato, non si è potuto iniziare i lavori programmati; sono pertanto proseguiti gli studi sull'area, come di seguito elencato:

- a) - Campo di Bomba - problematiche geoambientali - 29.10.1991, cui ha fatto seguito nota integrativa sulle problematiche geoambientali del campo di Bomba - 21.10.1992. (All.4 e All.6)
- b) - Nota sulla situazione geomorfologica nell'area di Bomba - 06.10.1992 (All.5).

Lo studio di cui alla lettera a) prende in esame la situazione geomorfologica ed il fenomeno della subsidenza nell'area della concessione. Relativamente alla geomorfologia, viene evidenziato

che la geologia dei luoghi ha dato luogo ad una morfologia dei versanti a diversa pendenza e forte instabilità; inoltre le formazioni carbonatiche presentano notevole fratturazione. L'insieme dei fattori di cui sopra, comporta una instabilità dei versanti con possibilità che si verifichino frane di crollo. Lo studio evidenzia inoltre che i fenomeni di cui sopra si verificano in un'area interessata da attività sismica.

Relativamente alla subsidenza, il valore del coefficiente di compressibilità è stato in un primo tempo dedotto da una lettura tecnica, in un secondo tempo è stato calcolato su base sperimentale, ipotizzando una produzione giornaliera di 200.000 m³ nell'arco di 20 anni. Successivamente il valore del coefficiente è stato aggiornato, ipotizzando portate di 600.000 e 900.000 Sm³/g, in un arco di 15 anni. Gli studi hanno evidenziato che la subsidenza di Bomba è strettamente correlata ai tassi di produzione. La nota integrativa riguarda specificatamente il fenomeno della subsidenza. Lo studio evidenzia la complessità del panorama ambientale e le conseguenti remore AGIP ad iniziare l'attività di sviluppo e coltivazione del giacimento, prima dell'acquisizione di alcuni altri



elementi di estrema importanza, che consentano di prevedere gli effetti delle interazioni strutturali con i manufatti che insistono sull'area.

Lo studio di cui alla lettera b) è praticamente una rielaborazione dello studio di cui alla lettera a), limitato però al solo aspetto geomorfologico.

Allo stato delle conoscenze, non si è ancora in grado di affrontare serenamente la messa in produzione del giacimento, anche a fronte dell'accresciuta sensibilità delle popolazioni per i problemi ambientali, nonché di una certa strumentalizzazione con la quale gli stessi vengono affrontati da taluni settori della cittadinanza.

A tal proposito si desidera evidenziare che a seguito di un eventuale verificarsi di fenomeni naturali di instabilità sarebbe difficile, se non impossibile, imputare tali fenomeni solo ed esclusivamente ad effetti geomorfologici, sismici o di territorio, preesistenti all'eventuale messa in produzione del giacimento.

Infatti, stante la presenza nel panorama politico nazionale, di gruppi che hanno ideologizzato la tutela ambientale e quindi del territorio, è evidente che nessuno studio tecnico specialistico sarebbe sufficiente a convincere certi settori

dell'opinione pubblica circa l'origine naturale di fenomeni di instabilità del suolo che si dovessero verificare. Conseguentemente la responsabilità del verificarsi di tali fenomeni verrebbe comunque e sicuramente attribuita al titolare della concessione e all'Amministrazione che ha autorizzato la coltivazione.

A fronte di quanto sopra, sembra quindi alla scrivente che ancora oggi non esistano, le condizioni generali per la messa in coltivazione del giacimento Bomba e che necessita invece attendere l'acquisizione di nuovi dati e/o il verificarsi di mutamenti delle condizioni, quale per esempio la decisione della ACEA di svuotare l'invaso.

A fronte della gravità del problema e dei risvolti che lo stesso comporta, risulta difficile quantizzare il tempo necessario perchè mutino le condizioni che attualmente ostacolano l'inizio dei lavori.

Cautelativamente viene richiesto un ulteriore periodo di differimento di tre anni, riservandosi comunque di comunicare a codesto Ministero l'eventuale modifica della situazione ed il verificarsi delle condizioni che potrebbero

permettere l'avvio dei lavori, in anticipo rispetto al differimento richiesto.

Si dà comunque assicurazione che, durante il periodo di differimento, proseguiranno gli studi finalizzati al conseguimento di tutti quegli elementi indispensabili perchè il giacimento possa essere messo in produzione in condizioni di assoluta sicurezza. A tal proposito si fa presente che verranno eseguiti gli studi di seguito elencati, i cui risultati verranno portati a conoscenza di codesta Amministrazione, alla scadenza del periodo di differimento.

In particolare verranno indagati (o eventualmente approfonditi e aggiornati) a cura di tecnici AGIP, i seguenti aspetti dell'area:

- 1) Geologia: rilevamento geologico dell'area.
- 2) Aggiornamento dello studio morfologico

Distinti saluti.

San Donato Milanese, **26 OTT. 1992**

AGIP S.p.A.

Un Procuratore

Dr G. Florio



All.: c.s.d.

312/ps

ALLEGATO 2

Nota dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Direzione Generale Miniere ed all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse
1 febbraio 1993

MODULARIO
I.C.A. - 22



*Ministero dell'Industria
del Commercio dell'Artigianato*

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI

E GEOENGINERIA - SEZIONE DI ROMA -

VIA MONTANA, 41 - TEL. 8845454

Prot. N. 0608 Allegato

Risposta al Foglio N. 2

del

Roma

1 FEB. 1993

19

MINISTERO IND. COMM. E ART.
DIREZIONE GENERALE MINIERE
U.N.M.I.G.

R.O.M.A.

POS. IV.3.1 rif. 5886

OGGETTO : concessione di coltivazione "BOMBA" in territorio della provincia di
Chieti. Soc. AGIP. Istanza di rinvio dell'inizio dei lavori di sviluppo e coltivazione.

L'originario foglio di concessione è depositato presso l'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geoenegneria - Sezione di Roma - Via Montana, 41 - Tel. 8845454

Si riferisce in merito all'istanza in data 26/10/1992 con la quale la Soc. AGIP, titolare unica della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "BOMBA", chiede un ulteriore rinvio dei termini di inizio dell'attività di sviluppo e coltivazione della concessione e contestualmente fa domanda di sanatoria per il mancato inizio dei lavori entro il termine prestabilito del 15/4/1989.

La concessione di coltivazione "BOMBA" fu conferita inizialmente alla Società Idrocarburi Meridionale con D.M. 2/8/1967 su un'area di 30 Km² sita in territorio della provincia di Chieti, a seguito del rinvenimento dell'omonimo campo di gas ottenuto con il pozzo "BOMBA 1".

Il giacimento di "BOMBA" è costituito da una struttura anticlinale fagliata all'interno di calcari di età miocenico-cretacea siti alla profondità di m 1236 - 1398.

La mineralizzazione è contenuta in calcari ostracogeni del Cretaceo superiore. I terreni sovrastanti sono costituiti da una coltre alloctona dello spessore medio di 900 m, sottostante a terreni recenti (Quaternario) e poggiante su un substrato autoctono di argille di età pliocenica. La copertura del giacimento è rappresentata da uno spessore di circa 200 m di anidriti di età miocenica superiore. Il G.O.I.P. è stimato pari a circa 3.250 milioni di Smc, con un fattore di recupero presunto vicino al 50%.

Successivamente, con D.M. 30/1/1969, la concessione fu trasferita all'attuale titolare. La scadenza del titolo minerario rimane fissata alla data del 2/8/1997.

All'atto del conferimento risultavano perforati e completati per la produzione 3 pozzi ("BOMBA 1, 2, 3") ed il programma dei lavori della concessione prevedeva la perforazione di altri 4 pozzi e la realizzazione di un centro di raccolta e trattamento (desolforazione) e le relative "facilities" per il collegamento al vicino metanodotto SNAM.

Con D.M. 29/5/1970 la concessione fu estesa da 30,00 a 35,72 Km² a seguito dell'accertamento dell'estensione del campo di "BOMBA" oltre i confini prestabiliti.

L'originario D.M. di conferimento della concessione "BOMBA" prevedeva l'inizio della coltivazione entro l'anno 1971.

TRL/PTT

420

Dalry

Il programma di sviluppo venne attuato per quanto riguarda la perforazione di nuovi pozzi: infatti vennero perforati i pozzi "TORRICELLA PELIGNA 1", "PENNADOMO 2", "PENNADOMO 3" e "BOMBA 6", che risultarono sterili, ed il pozzo "BOMBA 7", che risultò mineralizzato a gas. In definitiva quindi complessivamente risultarono produttivi e completati per la produzione i pozzi "BOMBA 1, 2, 3, 7".

Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti di esercizio e la messa in produzione del campo, invece, il programma approvato non venne avviato entro i termini previsti, senza alcuna giustificazione espressa dall'operatore, il quale soltanto nell'anno 1978 trasmise a questo Ufficio una relazione tecnica contenente un'analisi delle principali problematiche geo-giacimentologiche, morfologiche ed ambientali connesse con la messa in produzione del campo di "BOMBA", che potevano in qualche modo indirettamente spiegare i motivi del mancato rispetto degli obblighi di lavoro.

Dall'esame di tali documenti si può evincere come la Soc. AGIP avesse preso atto progressivamente, nel corso dei primi anni di titolarità della concessione, che lo sviluppo e la coltivazione del giacimento di "BOMBA" sarebbero risultati critici per i seguenti aspetti:

- 1) il giacimento si trova in un'area geologica che presenta in superficie fenomeni di instabilità, con presenza di vaste aree franose ed importanti dislocazioni tettoniche;
- 2) l'area è caratterizzata da una sismicità medio-elevata, dovuta a movimenti di origine profonda del fronte appenninico della Maiella ed alla presenza di faglie, alcune delle quali a componente orizzontale;
- 3) a monte dell'area del giacimento di "BOMBA" è stato realizzato un bacino idrico artificiale mediante la costruzione di una diga in terra ubicata in corrispondenza dell'area mineralizzata;
- 4) il gas del giacimento di "BOMBA" ha un elevato contenuto di inerti e di H_2S : in particolare è stato rilevato che l' H_2S varia da un minimo dello 0,21% ad un massimo dello 0,28%, la CO_2 è pari a circa lo 0,75% e l' N_2 presente è di circa il 21%. Il potere calorifico medio del gas alla temperatura di $15^\circ C$ è pari a circa 7.300 Kcal/Nmc. Conseguentemente, il ciclo di trattamento in centrale risulta più oneroso e di maggiore impatto ambientale rispetto al più frequente caso di gas dolce privo di componenti nocivi.

Al di là delle sopra esposte considerazioni, contenute negli atti trasmessi dalla Soc. AGIP con la citata nota in data 29/11/1978, la documentazione inviata, non conteneva alcun progetto né di massima né esecutivo per la messa in coltivazione del giacimento, ma soltanto i citati studi e resoconti di ricerche eseguite nell'area della concessione.

Tale comunicazione, comunque, non ebbe alcun seguito da parte dell'Amministrazione.

Alcuni anni dopo, con note 14/2/1984 e 8/10/1985, questo Ufficio sollecitò la Soc. AGIP ad ottemperare, sia pur tardivamente, al disposto ministeriale in merito alla coltivazione del campo di "BOMBA".

./.

La Soc. AGIP, con nota in data 26/3/1986, chiese quindi a codesto Ministero l'autorizzazione a rinviare di due anni l'attuazione del piano di coltivazione della concessione, a causa della difficile situazione ambientale, precedentemente descritta, e chiese altresì la designazione di un Ente scientifico od Accademico al quale affidare lo studio del territorio della concessione, in relazione alla situazione geodinamica esistente.

A supporto di tale istanza, la Soc. AGIP fornì una documentazione comprovante gli studi planoaltimetrici ed aerofotogrammetrici eseguiti nell'area negli anni 1956-1985, dai quali risultava comunque un panorama in atto definito "tranquillo, con movimenti modesti da un punto di vista altimetrico", mentre i valori planimetrici evidenziavano "lievi variazioni, localmente più accentuate", per le quali la stessa Società non era in grado di fornire un'interpretazione univoca.

Con D.M. 15/4/1987 fu accordato il rinvio di due anni per l'attuazione del piano di coltivazione, contenente implicita sanatoria relativamente al periodo progressivo.

Con lo stesso D.M., inoltre, su conforme parere del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, il superiore Ministero manifestò l'incompetenza dell'Amministrazione in merito alla designazione di un Ente scientifico cui affidare lo studio del territorio della concessione.

Lo stesso D.M. 15/4/1987 impegnava la Soc. AGIP a presentare all'Amministrazione, al termine del periodo di sospensione accordato -scaduto il 15/4/1989- una relazione contenente le proprie conclusioni in merito all'attuazione del piano di sviluppo e coltivazione del campo di "BOMBA".

Scaduto tale termine senza ricevere alcuna comunicazione da parte del concessionario, lo scrivente ha più volte sollecitato la Soc. AGIP ad ottemperare al disposto ministeriale - con note n. 1700 in data 23/5/1989, n. 4805 in data 9/12/1989, n. 1940 in data 15/5/1990 trasmesse anche a codesto Ministero-.

In data 21/6/1990 giungeva finalmente a questo Ufficio una comunicazione della Soc. AGIP (n. 34/4440 in data 15/5/1990, all. 1), con la quale l'operatore informava di avere ultimato gli studi di fattibilità del piano di coltivazione, pervenendo alla conclusione di potere avviare la produzione del giacimento di "BOMBA". Con la stessa nota veniva altresì preannunciata la trasmissione -entro il termine di circa due settimane- di un nuovo piano di sviluppo e coltivazione del campo di "BOMBA" e la contestuale richiesta di cessione del titolo minerario ad altro operatore, non specificato.

Tale nota non ha peraltro avuto alcun seguito, anzi l'operatore, nell'ambito di contatti telefonici e di riunioni avute con lo scrivente Ufficio successivamente, ha espresso il parere di non potere ancora sciogliere le riserve a suo tempo espresse in merito all'attuazione del piano di coltivazione del giacimento.

A seguito di tale contraddittorio comportamento, protrattosi per oltre un anno, lo scrivente ha ancora una volta sollecitato la Soc. AGIP a rispettare gli accordi imposti con il citato D.M. 15/4/1987 e ad esprimere chiaramente i propri intendimenti in merito al titolo minerario in oggetto (nota n. 3770 in data 20/8/1991, all. 2).

./.

Infine, in data 26/10/1992, è stata presentata l'istanza di cui si tratta, corredata da una documentazione tecnica contenente gli studi e le valutazioni eseguite dalla Soc. AGIP negli anni trascorsi.

Nella istanza in oggetto la Soc. AGIP espone i motivi che non hanno fino ad oggi consentito di rispettare i programmi approvati in sede ministeriale, motivi nella sostanza analoghi a quelli espressi nella precedente domanda di rinvio dell'inizio dei lavori, presentata nell'anno 1986.

Tali motivi risultano sempre connessi con l'esistenza di problematiche ambientali, quali il possibile abbassamento del suolo in corrispondenza della diga, il quadro sismo-tettonico dell'area geografica, l'impatto con l'atmosfera da parte degli effluenti gassosi della produzione (in particolare SO_2). Nell'ambito della stessa documentazione tecnica allegata all'istanza in oggetto, la Soc. AGIP informa inoltre che durante l'ultimo periodo di sospensione dei lavori sono proseguiti i seguenti studi sull'area di "BOMBA":

- 1) Studio fotogeologico sulla stabilità dei versanti dell'area limitrofa al giacimento di "BOMBA" (all. 1 all'istanza in oggetto), eseguito nell'anno 1987 e corredata da una carta delle franosità in scala 1 : 25.000. Lo studio ha come oggetto l'esame dei problemi di natura geologica che influenzano la stabilità dei versanti della Val di Sangro prospicienti l'invaso del bacino idrico artificiale e l'area del giacimento di "BOMBA". Lo studio si basa sulle 2 riprese aerofotografiche eseguite negli anni 1955 e 1975, risultando di fatto aggiornato a quest'ultima data; in esso si riconosce che nell'area coesistono numerose frane, sia per colamento che per scivolamento rotazionale. In particolare risulta, fra l'altro, che la spalla destra della diga sul fiume Sangro è appoggiata ad un accumulo di frana in argilla posta al limite di una grossa zona di instabilità, e che una ulteriore importante zona di instabilità è sita sulla sponda sinistra all'altezza del centro del lago. Il recensore della nota stabilisce una classificazione delle frane censite, dalla quale risulta che le aree di maggior rischio sono quelle con affioramenti di alternanze arenaceo-argillose, presenti anche sull'area del campo di "BOMBA", a Nord-Ovest della diga ed a valle di essa. Viene infine evidenziato che sarebbe auspicabile, per il proseguimento e l'aggiornamento degli studi, disporre di una nuova copertura aerofotogrammetrica;
- 2) Rapporto sul rilievo piano-altimetrico e livellazione geometrica, eseguiti tra gli anni 1976 e 1991 (all. 2 all'istanza in oggetto). Dal rapporto si evince che l'altimetria dell'area è variata mediamente meno di un centimetro nell'arco di 15 anni, con la sola eccezione rilevante del caposaldo centrale posto sulla diga, abbassatosi di circa 7 cm; i capisaldi alle estremità della diga, invece, risultano sostanzialmente stabili. Ciò ha indotto a ritenere che sulla diga si sia prodotta una flessione verticale ad arco, con il massimo della freccia al centro e lo zero alle estremità. Il rapporto si conclude raccomandando una periodicità triennale nella rilevazione dei dati;
- 3) Previsioni preliminari di subsidenza per il campo di "BOMBA" -nota tecnica datata 6/3/1989 (All. 3 all'istanza in oggetto)-.

./.

Lo studio fornisce i valori di subsidenza aggiornati per l'area del giacimento e per quella ad esso circostante, nell'ipotesi di una produzione complessiva di 1500 milioni di Smc ripartita su un arco di 20 anni, considerando un meccanismo di produzione per semplice espansione ed un decremento di pressione del giacimento di circa 30 atm. Sulla base di prove uniassiali e triassiali eseguite su campioni di roccia serbatoio è stato calcolato un valore del coefficiente di compressibilità uniassiale pari a $1,34 \cdot 10^{-5}$ (contro un valore utilizzato in studi precedenti di $1,0 \cdot 10^{-4}$, ricavato da letteratura). Con tale nuovo parametro ed utilizzando sempre un modello analitico per nuclei di deformazione, si perviene ad un valore massimo di subsidenza del centro del reservoir pari ad 1,5 cm, mentre in corrispondenza della diga il cedimento potenziale risulta di circa 1 cm. Poichè secondo l'estensore della nota è ragionevole supporre l'esistenza di una spinta dell'acquifero, alimentato dal sovrastante bacino idrografico della Maiella, il decremento di pressione nei livelli produttivi potrebbe anche ridursi a poche atmosfere e conseguentemente la subsidenza risulterebbe di pochi millimetri. Tali valori sono considerati molto modesti ed inferiori a quelli misurati attraverso il rilievo plano-altimetrico e dovuti a cause naturali.

I risultati degli studi sopra descritti non sono stati comunque ritenuti rassicuranti dalla Soc. AGIP, la quale pertanto, al termine del periodo di sospensione autorizzato, non ha ritenuto di poter avviaré i lavori di sviluppo previsti ma ha proseguito, per sua iniziativa, gli studi sull'area, i cui risultati vengono solo ora presentati all'Amministrazione (Allegati 4, 5, 6 all'istanza in oggetto): si tratta di tre brevi relazioni descrittive della situazione geomorfologica dell'area di "BOMBA" e delle problematiche geo-ambientali conseguenti all'entrata in produzione del giacimento, basate sempre sui dati acquisiti nelle precedenti campagne sul terreno e descritti negli allegati 1, 2 e 3 della istanza, di cui si è trattato in precedenza.

Nella prima di tali relazioni -denominata "Campo di BOMBA -problematiche geo-ambientali" e datata 29/10/1991- viene ribadita la criticità dell'assetto geomorfologico della Valle del Sangro, i cui versanti nell'area del giacimento sono instabili, -per di più in una zona interessata da attività sismica- e dove è possibile prevedere che si verifichino frane di crollo.

Nello stesso rapporto, inoltre, viene presentata una nuova analisi della subsidenza, basata su valori di produzione maggiori di quelli precedentemente impostati (600.000 - 900.000 Smc/g di gas, in un arco di 15 anni), con abbassamenti del suolo comunque contenuti entro i 2,3 cm in corrispondenza del culmine strutturale e 1,9 cm sulla diga. Tali valori vengono considerati complessivamente trascurabili.

La seconda relazione -"Nota sulla situazione geomorfologica nell'area di Bomba", 6/10/1989-, non aggiunge elementi nuovi a quanto già espresso nei lavori precedenti e viene conclusa con l'affermazione che, nonostante i rilevamenti plano-altimetrici siano ad oggi piuttosto rassicuranti sui movimenti reali del terreno lungo la valle, permangono perplessità sia riguardo alla sicurezza delle operazioni necessarie per la messa in produzione del campo, quali la costruzione della centrale e la posa del metanodotto di collegamento, sia riguardo ai rischi di carattere sociale ed ambientale che potrebbero comportare costi tali da sconsigliare gli investimenti necessari.

L'ultima relazione, datata 21/10/1992 ed intestata "Nota integrativa sulle problematiche geambientali del campo di Bomba", analizza l'andamento della subsidenza nel caso, precedentemente non considerato, di depressurizzazione estesa non soltanto all'area mineralizzata a gas, bensì fino alla base dell'acquifero. Secondo tale pessimistica ipotesi, la subsidenza massima al centro del campo sarebbe di 75 - 20 cm, mentre in corrispondenza della diga risulterebbe pari a 20 - 22 cm. Il risultato ottenuto non viene commentato, mentre si raccomanda l'esecuzione dei seguenti approfondimenti:

- studio dell'idrodinamica superficiale e sotterranea, allo scopo di definire i meccanismi di ripressurizzazione dell'acquifero;
- studio sismotettonico, per conoscere l'andamento e le caratteristiche dinamiche delle faglie della Valle di Sangro;
- studio morfologico e dell'energia potenziale delle formazioni della valle, per verificare la possibilità di inneschi di frane a seguito dell'abbassamento della superficie del suolo.

La Soc. AGIP, a conclusione della presentazione dei sopra citati studi, afferma che allo stato delle conoscenze non è ancora possibile affrontare la messa in produzione del giacimento, anche in considerazione del delicato equilibrio geomorfologico del sito, i cui eventuali fenomeni di instabilità potrebbero facilmente venire imputati, anche indebitamente, all'attività di coltivazione del campo di "BOMBA".

La stessa Società, inoltre, ritiene che un'eventuale messa in produzione del campo potrebbe avvenire soltanto per il mutare di situazioni di fatto, quale ad esempio la decisione da parte dell'Azienda elettrica ACEA di svuotare il bacino del lago di Bomba.

Conseguentemente, non vengono formulate ipotesi in merito ai prevedibili tempi necessari per l'inizio dell'attività nella concessione, limitandosi la Soc. AGIP a richiedere un periodo di differimento di 3 anni, durante il quale l'operatore propone di proseguire gli studi necessari a conseguire tutti gli elementi utili per la messa in produzione del giacimento, ed in particolare:

- 1) un rilievo geologico dell'area;
- 2) l'aggiornamento dello studio morfologico.

Nel corso dell'istruttoria di competenza relativa all'istanza in oggetto lo scrivente ha disposto tra l'altro accertamenti sul terreno, dai quali è emerso che gli impianti minerari attualmente esistenti nell'area della concessione "BOMBA" sono costituiti dai soli impianti di superficie dei pozzi "BOMBA 1, 2, 3, 7" e dai relativi piazzali, regolarmente mantenuti in sicurezza dalla Soc. AGIP sotto il controllo di questo Ufficio.

Le manifestazioni di instabilità geomorfologiche del sito non risultano inoltre avere finora interessato né le aree dei pozzi e gli impianti di superficie, né le attrezzature contenute all'interno dei pozzi stessi.

La situazione sopra esposta, per la quale la Soc. AGIP chiede 3 anni di rinvio dell'inizio dei lavori di sviluppo del campo di "BOMBA", appare molto articolata e complessa da analizzare. In base agli atti disponibili a questo Ufficio emergono comunque i seguenti fatti:

- 1) l'equilibrio geomorfologico attualmente esistente nell'area del campo di "BOMBA" si presenta precario, indipendentemente dall'esistenza del giacimento di idrocarburi e della sua eventuale entrata in produzione.

La situazione descritta dalla Soc. AGIP negli allegati all'istanza in oggetto, infatti, sia per quanto riguarda la sismicità dell'area, sia per la presenza di numerose frane attive, sia infine per i pur lievi cedimenti differenziali del suolo all'altezza della diga sul lago di Bomba, si presenta critica e tale da sconsigliare obiettivamente l'avvio di interventi minerari in un sito geomorfologicamente così instabile. Si condividono pertanto le considerazioni di opportunità espresse in merito dall'operatore;

- 2) la Soc. AGIP non conosce ancora esattamente il meccanismo di produzione del giacimento, ed in particolare il meccanismo di spinta d'acqua; conseguentemente, ha formulato differenti ipotesi di depressurizzazione del campo, che hanno condotto a risultati diversi dalle analisi di subsidenza, che si ritiene utile riepilogare nella seguente tabella:

	1° ANALISI	2° ANALISI	3° ANALISI	4° ANALISI
ANNO DI ESECUZIONE	1978	1989	1990	1992
ESTENSIONE DELLA DEPRESSURIZZAZIONE	STRATO MINERALIZZATO 126m	STRATO MINERALIZZATO 126m	STRATO MINERALIZZATO 126m	MINERALIZZATO + ACQUIFERO 1526m
Coefficiente di compressibilità uniaassiale (cm ² /kg)	1.0×10^{-4}	1.34×10^{-5}	1.34×10^{-5}	1.34×10^{-5}
PRODUZIONE GIORNALIERA STIMATA (Smc)	200.000	200.000	600.000	600.000-900.000
NUMERO ANNI DI PRODUZIONE	20 - 25	20	15	15
ABBASSAMENTO CORRISPONDENTE AL CENTRO DEL GIACIMENTO (cm)	8	1.5	1.1 - 2.3	25 - 26
ABBASSAMENTO CORRISPONDENTE ALLA DIGA (cm)	5.5	1.0	0.9 - 1.9	20 - 22

Dai valori riportati si evince che l'abbassamento del suolo, sia sopra l'area centrale del giacimento che all'altezza della diga, è sensibile alle variazioni dei valori di compressibilità della roccia e di estensione dello strato depressurizzato, mentre non sembra molto influenzato dalle variazioni di produzione giornaliera di gas, né dalla durata complessiva della coltivazione.

Per quanto riguarda il coefficiente di compressibilità, la Soc. AGIP è giunta sperimentalmente a stabilire il valore in via definitiva. Permangono, invece, in assenza di dati di produzione, incertezze notevoli relativamente allo spessore di roccia interessato dalla depressurizzazione, che risulta direttamente proporzionale all'abbassamento del suolo. Il rapporto tra gli abbassamenti massimi e minimi del suolo ottenuti con le stire proposte è superiore a 20.

Pur trattandosi di valori di subsidenza molto modesti in assoluto, quindi, le conoscenze finora acquisite non hanno consentito all'operatore di proporre un dato univoco e totalmente rassicurante sull'argomento;

- 3) la Soc. AGIP, nel corso della vigenza della concessione di coltivazione "BOMBA", non ha rispettato pienamente i programmi dei lavori prescritti, mancando altresì sovente, anche in tempi recenti, di fornire all'Amministrazione nei termini stabiliti tutte le informazioni richieste. Tale comportamento, certamente censurabile, può essere spiegato con le crescenti difficoltà incontrate nell'eseguire i programmi inizialmente previsti e nella conseguente incapacità da parte dell'operatore di proporre per tempo all'Amministrazione soluzioni alternative;
- 4) sussistono forti dubbi sulla coltivabilità in termini tecnici ed economici del campo di "BOMBA". Pur trattandosi infatti di un adunamento di idrocarburi di ragguardevoli dimensioni -relativamente al panorama dei giacimenti italiani in terraferma- le numerose problematiche di carattere ambientale che si frappongono al suo sviluppo appaiono attualmente insanabili e tali da far dubitare in un loro possibile mutamento nel breve e medio periodo. Ciò non ostante, può essere utile consentire alla Soc. AGIP di espletare i suoi ultimi tentativi per trovare una soluzione di sviluppo compatibile con le problematiche ambientali del sito, anche nella considerazione che gli impianti attualmente esistenti vengono in tal modo lasciati sotto la gestione di un operatore tecnicamente affidabile ed in grado in futuro di garantirne, eventualmente, la rimozione ed il relativo ripristino;
- 5) gli impianti esistenti sono circoscritti a quattro aree, occupate da altrettante teste pozzo. Nel trascorso periodo di vigenza della concessione la Soc. AGIP ha sempre mantenuto in buone condizioni gli impianti, la cui sicurezza non desta preoccupazioni, anche in caso di permanenza dell'inattività, per il prossimo futuro;
- 6) la scadenza del titolo minerario rimane fissata alla data del 2/8/1997. In caso di accoglimento dell'istanza in oggetto, quindi, la ripresa -ovvero l'inizio- dei lavori di sviluppo avrebbe circa un anno prima della scadenza naturale del titolo minerario. Per tale data, quindi, in caso sopravvengano auspicate modificazioni positive dell'assetto territoriale o comunque ulteriori conoscenze che consentano di rimuovere le preclusioni attualmente esistenti per la messa in produzione del campo di "BOMBA", la Soc. AGIP dovrebbe proporre a questa Amministrazione un concreto programma di sviluppo e coltivazione della concessione. Poiché però tale programma si svilupperebbe necessariamente dopo la scadenza del titolo minerario, occorrerebbe valutare la possibilità di concedere una proroga della concessione, pur in assenza di qualsiasi attività di coltivazione nel trentennio di vigenza trascorso.

In caso contrario, se al termine del triennio di sospensione dei lavori richiesto permanessero i noti impedimenti ambientali allo sviluppo del campo, occorrerebbe che l'Amministrazione prendesse atto definitivamente della impossibilità di coltivare il giacimento di "BOMBA" e conseguentemente impegnasse la Soc. AGIP e formulare un programma di chiusura mineraria dei pozzi e di ripristino delle aree, da eseguire sotto il diretto controllo di questo Ufficio. In tal modo, alla scadenza del titolo minerario l'area della concessione potrebbe essere nuovamente liberalizzata;


- 7) nell'istanza in oggetto, la Soc. AGIP propone di eseguire, durante il richiesto triennio di sospensione, studi finalizzati al conseguimento di elementi atti a consentire la messa in produzione del giacimento, ed in particolare l'esecuzione di un rilievo geologico dell'area ed un aggiornamento dello studio morfologico.

In effetti, negli allegati tecnici all'istanza vengono meglio evidenziati gli specifici lavori che l'operatore ritiene utile eseguire per migliorare le proprie conoscenze sul giacimento di "BOMBA" e sul relativo territorio. Essi sono i seguenti:

- 1) esecuzione di un nuovo rilievo aerofotogrammetrico;
- 2) esecuzione di un nuovo rilievo planaltimetrico entro l'anno 1994, onde consentire il proseguimento della scadenza triennale di rilevamento dei dati;
- 3) studio dell'idrodinamica superficiale e sotterranea dell'area del campo di "BOMBA";
- 4) studio sismotettonico;
- 5) studio morfologico e dell'energia delle formazioni.

I suddetti lavori potrebbero utilmente essere espressamente prescritti, a beneficio di chiarezza, nell'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza in oggetto.

A conclusione delle suddette considerazioni, lo scrivente esprime il parere di accogliere l'istanza di rinvio dei termini di inizio dell'attività di sviluppo e coltivazione nella concessione "BOMBA" per il periodo di tre anni richiesto e di concedere altresì la sanatoria per il periodo di inattività pregresso. Si è anche del parere che la Soc. AGIP dovrebbe essere impegnata a riferire all'Amministrazione i risultati dei lavori eseguiti, le conclusioni da essi tratte ed i conseguenti programmi successivi almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di rinvio richiesto.



L'INGEGNERE CAPO

(Domenico Martino)

D. Martino

ALLEGATO 3

Documento congiunto

Provincia di Chieti e comuni di Atesa, Bomba, Borrello,
Casoli, Colledimezzo, Fossacesia, Gessopalena, Lanciano,
Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano,
Motenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana,
Pizzoferrato, Roccascalegna, Tornareccio e Torricella
Peligna

9 novembre 2011



PROVINCIA DI CHIETI

DOCUMENTO CONGIUNTO

CONTRO L'ISTANZA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DENOMINATA "COLLE SANTO" SITO NEL COMUNE DI BOMBA PRESENTATA DALLA FOREST CMI SPA

PREMESSO CHE:

- la Società Forest CMI Spa ha presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 29.02.2009, istanza di concessione di coltivazione in Terraferma "Colle Santo" volta ad attuare lo sfruttamento del giacimento di gas naturale sito nel Comune di Bomba;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Chieti con la delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 7 giugno 2010 ha espresso parere contrario al progetto suindicato, previa analisi dettagliata dello stesso e della documentazione tecnica a sostegno;
- La Provincia di Chieti in data 20 aprile 2011 ha prodotto all'Ufficio Via Regionale Responsabile del Procedimento note tecniche motivate al documento delle contro deduzioni alle osservazioni ed integrazioni presentate dalla Forest CMI Spa;
- le amministrazioni locali presenti hanno manifestato a loro volta parere negativo tramite Delibere Consiliari opportunamente inviate alle istituzioni ministeriali e alle altre autorità interessate;
- la comunità della Valle del Medio - Sangro ha manifestato in diversi pubblici incontri la sua assoluta contrarietà all'insediamento;

CONSIDERATO CHE:

- l'intera zona è caratterizzata da una naturale instabilità idrogeologica ed è sottoposta a gravi rischi per la presenza di numerose ed importanti frane attive e quiescenti e che in questo scenario si trova la diga artificiale dell'invaso del Lago di Bomba che contiene circa 64 milioni di metri cubi di acqua;
- l'insediamento di un giacimento di gas naturale, con i possibili fenomeni di subsidenza che questo inevitabilmente comporta, rappresenta una condizione aggravante del delicato equilibrio del territorio;
- la zona direttamente interessata dalla richiesta di insediamento della Forest CMI Spa è caratterizzata da colline e montagne di alto pregio

naturalistico, **nelle** cui **immediate** vicinanze si trovano le due **zone** SIC (Siti di Importanza Comunitaria) di "Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi" e "Gole di Pennadomo e Torricella Peligna", **ove** la comunità europea investe per la **conservazione** della biodiversità;

- l'area di cui trattasi **contribuisce** alla produzione di **energia** grazie all'invaso **artificiale** di Bomba e **della** centrale idroelettrica di Altino, **espressione della scelta di** privilegiare le fonti pulite e rinnovabili e in **coerenza** con la politica energetica provinciale intrapresa a **seguito** della **sottoscrizione del Patto de Sindaci**;
- è del tutto **anacronistico** privilegiare **come fonte** di energia' lo sfruttamento di **un** giacimento di idrocarburi, **fonte non rinnovabile** e pulita, che durerà al **massimo 14** anni, mettendo a rischio **un** impianto idroelettrico, **fonte rinnovabile e pulita, che produce energia da oltre 50** anni e potrà lavorare per tanti anni **ancora**;
- l'industria turistico-ricettiva, **con** il relativo indotto, rappresenta una fonte occupazionale importante e la realizzazione **dell'insediamento comporterebbe un notevole** impoverimento della zona;
- **data** la complessità della proposta e **vista la ricaduta che avrà** sull'intero territorio, è **quanto mai** opportuno che nella decisione di merito si tenga conto **dei pareri espressi** in apposite delibere da **tutte le comunità coinvolte e delle volontà** altrimenti manifestate;

PRESO ATTO CHE:

- nell'anno 2011 il giorno 14 del mese di giugno **alle ore 10.30** nella **Sala** Giunta **della** Provincia di Chieti si è svolta **una** riunione convocata dall'**Amministrazione Provinciale, alla** presenza delle **rappresentanze** degli Enti comunali appartenenti al **Comprensorio** implicato nella concessione in **oggetto** e dei rappresentanti del Comitato di cittadini "Gestione Partecipata del Territorio", a seguito della quale **la** Provincia di Chieti ha redatto un verbale per esprimere la **netta** contrarietà alla richiesta da parte di tutti i presenti;

TANTO PREMESSO,

nell'anno 2011 il giorno 9 del mese novembre alle ore 11.00 nella Sala Giunta **della** Provincia di Chieti sono presenti:

- il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio;
- il Consigliere delegato alle **problematiche petrolifere, Franco Moroni;**



PROVINCIA DI CHIETI

- i Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Atesa, Bomba, Borrello, Casoli, Colledimezzo, Fossacesia, Gessopalena, Lanciano, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roccascalegna, Tornareccio, Torricella Peligna.

Le Parti di cui in epigrafe:

- per la **natura** del territorio e la sua vocazione naturalistica, analizzate le **caratteristiche della sua economia**;
- considerato il forte rischio idrogeologico;
- vista la qualità del **gas** presente;
- valutata la tecnologia proposta;
- analizzati gli scarsi **effetti** economici che porterà alla popolazione;

adottano all'unanimità

PARERE CONTRARIO

sulla compatibilità **economica, ambientale e sociale** del progetto di sfruttamento del giacimento denominato "Colle Santo" e sito nella **Media Valle del Sangro** presentata dalla ditta Forest CMI Spa.

Letto e sottoscritto.

Provincia di Chieti - Il Presidente

Provincia di Chieti - Il Consigliere delegato

Comune di Atesa

Comune di Bomba



PROVINCIA DI CHIETI

Comune di Borrello

[Handwritten signature]

Comune di Casoli

[Handwritten signature]

Comune di Colledimezzo

[Handwritten signature]

Comune di Fossacesia

[Handwritten signature]

Comune di Gessopalena

[Handwritten signature]

Comune di Lanciano

[Handwritten signature]

Comune di Montebello sul Sangro

[Handwritten signature]

Comune di Monteferrante

[Handwritten signature]

Comune di Montelapiano

[Handwritten signature]

Comune di Montenerodomo

[Handwritten signature]

Comune di Pennadomo

[Handwritten signature]

Comune di Perano

[Handwritten signature]

Comune di Pietraferrazzana

[Handwritten signature]

Comune di Pizzoferrato

[Handwritten signature]

Comune di Roccascalegna

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI CHIETI

Comune di Tornareccio *[Handwritten Signature]*

Comune di Torricella Peligna *[Handwritten Signature]*

Chieti, 9 novembre 2011

ALLEGATO 4

Giudizio n° 1929 del Comitato V.I.A. della regione Abruzzo

10 aprile 2012



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 1929 del 10/04/2012
 Prot n° 4490 del 16/03/2010

Ditta proponente FOREST CMI SpA

Oggetto Istanza di concessione Colle Santo Sviluppo Campo Monte Pallano e Centrale di trattamento gas.

Comune dell'intervento Bomba (CH) Località

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. N° 4/2008

Tipologia progettuale ALL.III Let. V

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione

Dirigente Conservazione Natura

Dirigente Attività Estrattive:

Dirigente Servizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino

Dirigente ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Rifiuti: dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia. (CH) arch. Ursini (delegato)

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH. ing. Palanza (delegato)

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP: GC CH arch. Santovito (delegato)

Esperto in materia ambientale arch. Chiavaroli

Esperto in materia ambientale ing. De Santis



Handwritten signatures and initials, including 'Ch' and 'PP'.

Relazione istruttoria

Istruttore dott. Scoccia

La relazione Istruttoria è costituita da 8 (otto) allegati così riassunti

1. Sunto stato itinere ditta Forest
2. Relazione istruttoria
3. Relazione sulle Osservazioni
4. Altro sunto sulla osservazioni

Handwritten signature of the issuer.

Handwritten signature of the instructor (dott. Scoccia) and other initials.



GIUNTA REGIONALE

- 5. Riassunto alle osservazioni da parte della Ditta (controsservazioni)
 - 6. Elenco dei Comuni che intendono essere ascoltati dal CCR-VIA
 - 7. Richieste da parte ufficio di integrazioni studio SIA
 - 8. Relazione da parte dell'Ufficio delle integrazioni richieste risposta alle 33 domande.
- Sono pervenute molte osservazioni (circa 250), da parte di Partiti Politici, Gruppi di persone, Associazioni Ambientaliste, Categorie professionali, Comitato gestione Partecipata del territorio, etc debitamente protocollate.

Osservazioni pervenute

||

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta **FOREST CMI SpA**
 per l'intervento avente per oggetto:
 Istanza di concessione Colle Santo Sviluppo Campo Monte Pallano e Centrale di trattamento gas.
 da realizzarsi nel Comune di **Bomba (CH)**



IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio
 Vengono ascoltati:

In rappresentanza della ditta **Giorgio Mazzenga**, Direttore, e **Gianalberto Mazzei**, Consulente legale, i quali riferiscono di aver fornito tutta la documentazione integrativa richiesta. Riferiscono inoltre che sul progetto si è già pronunciato favorevolmente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture (competente in materia di dighe) e l'ACEA (soggetto concessionario della diga), l'autorizzazione da parte della Sovrintendenza per i Beni ambientali e della Sovrintendenza archeologica (a seguito di scavi esplorativi).

Per quanto riguarda le compensazioni ambientali oltre a quelli previsti, chiedono un tavolo di concertazioni con i soggetti preposti alla tutela ambientale al fine di concordarne altri.

Il Mise ha prescritto che per i primi due anni l'estrazione di gas sia pari al 50 % di quella previsto a regime, con la previsione di un ulteriore controllo mediante l'installazione di assestimetri profondi e l'uso del sistema SAR per il controllo dei movimenti del terreno.

La società si dichiara comunque disponibile a fornire ulteriore documentazione

Massimo Colonna e **Martorano Alessio** (in rappresentanza del Comitato dei cittadini Gestione Partecipata Territorio); **Di Florio Assunta** ed il sen **Enrico Graziani** (in rappresentanza del WWF) i quali illustrano quanto contenuto nell'osservazione già prodotta. In particolar modo il dott. Colonna sottolinea che l'intero studio si poggia su dati non certificati sulla qualità di gas estratto e sulla quantità di idrogeno solforato in esso contenuto. Al contrario viene fornita una ricerca bibliografica degli anni 70 dell'AGIP nella quale i dati si discostano di molto e in modo peggiorativo da quelli presi a base dello studio prodotto dalla ditta.

Ricordando che l'idrogeno solforato è uno dei veleni più potenti al mondo, è necessario applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) al contrario di quelle proposte dalla ditta.

Il sen. **Graziani**, inoltre, sottolinea il problema della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione del fatto che il giacimento si trova al disotto del lago e della diga in terra (poggiata, su di un lato, su una frana attiva); tra l'altro i quantitativi di cui si prevede l'estrazione sono 44 il volume dell'acqua contenuta del ago (80 milioni di mc); inoltre il sistema di monitoraggio della subsidenza con sensori, non ha valenza previsionale, in quanto, in caso di inizio della subsidenza irreversibile l'unica forma di prevenzione potrebbe essere solo lo svuotamento del lago con una variabile tempo da considerare e con danno alla attività di produzione di energia da fonte rinnovabile (idroelettrica) a vantaggio della estrazione del gas.

Nel caso malaugurato caso mancato svuotamento in tempi congrui, il crollo della diga in terra avrebbe conseguenze catastrofiche in quante a valle della diga esistente una città diffusa e una zona industriale con 13 mila addetti. I riflessi sociali sul territorio dell'attività della ditta sarebbero invece molto ridotti.

Infine riferiscono che a circa 500 metri è presente il SIC Monte Pallano dove è stata registrata la presenza del nibbio reale e le emissioni in atmosfera, il rumore e gli altri elementi di disturbo potrebbero determinare l'alterazione del loro habitat

Di Sante sindaco del Comune di Bomba, Di Sciascia responsabile del territorio del Comune di Bomba e Di Matteo, consigliere del Comune di Lanciano.



GIUNTA REGIONALE

Il sindaco illustra brevemente le due delibere di consiglio comunale ed in particolare sottolinea la mancata valutazione socio-economica dell'intervento sul territorio, che comunque appare del tutto insoddisfacente.

ESPRIME PARERE

NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

1. l'impianto di trattamento che prevede la centrale gas con apparecchiature emissive su sviluppo verticale costituita da una torcia ad alta pressione, un termodistruttore, uno scaldatore hot-oil è in contrasto con il piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, misura MD3, e dallo studio non ci sono gli elementi idonei per poter valutare le eccezioni di cui all'art. 272 commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006;
2. lo studio non ha valutato la quantità di acqua che viene sottratta (anche se temporaneamente) alle sorgenti, anche in quota, a seguito dell'estrazione del gas;
3. i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni di subsidenza che, nel caso avvenissero innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del "principio di precauzione".

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'arch. Pisano

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

avv. Valeri

dott. Gerardini

(CH) arch. Ursini (delegato)

ing. Palanza (delegato)

GC CH arch. Santovito (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. Chiavaro

ing. De Santis

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

ALLEGATO 5

Giudizio n° 2315 del Comitato V.I.A. della regione Abruzzo

20 novembre 2013

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA****COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2315 del 20/11/2013****Prot n° 201304813 del 08/10/2013****Ditta proponente FOREST CMI SpA****Oggetto** Procedura di compatibilità ambientale del Progetto della Forest CMI SpA di coltivazione idrocarburi in Località Colle Santo**Comune dell'intervento** BOMBA Località Colle Santo**Tipo procedimento** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.**Tipologia progettuale** Allegato III) Lettera v) D. Lgs 152/06 e smi.**Presenti (in seconda convocazione)****Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo**Dirigente Conservi Natura****Dirigente Attività Estrattive:****Dirigente Servizio Amministrativo:** avv. Valeri**Segr. Gen. Autorità Bacino****Direttore ARTA**

dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Riforma:

dott. Gerardini

Dirigente delegata della Provincia:**Comandante Prov.le CFS - TE****Comandante Prov.le CFS - AQ****Comandante Prov.le CFS - CH****Comandante Prov.le CFS - PE****Dirigente Tecnica MT****Dirigente Tecnico CP:**

ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore dott. Scoccia

Il giorno 08.10.2013 n.s. prot. 4813, la Ditta Forest CMI SpA, richiede una sollecita valutazione in contraddittorio del progetto ed adozione del provvedimento (finale), per quanto riguarda la Procedura di Valutazione di Compatibilità Ambientale del progetto della Forest CMI SpA di coltivazione di idrocarburi in località "Colle Santo" nel Comune di Bomba (CH).



GIUNTA REGIONALE

Giudizi precedenti: n. ri 1929 del 10.04.2012, 2098 del 23.10.2012, 21.02.2013PTQA e 2273 del 01.08.2013.

Osservazioni pervenute

||

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta **FOREST CMI SpA**

per l'intervento avente per oggetto:

Procedura di compatibilità ambientale del Progetto della Forest CMI SpA di coltivazione idrocarburi in Località Colle Santo

da realizzarsi nel Comune di **BOMBA**

IL COMITATO CCR-VIA

Intervengono:

-I sig.ri **Martosella Alessio, Massimo Colonna e Scuderi Rosa**, in rappresentanza del Comitato Gestione Partecipata del Territorio di Bomba, i quali consegnano un documento nel quale ribadiscono le osservazioni già prodotte nel 2010 e ritengono che persistano le motivazioni di diniego del precedente parere, che pertanto si augurano che sia confermato.

-Sen **Graziani** in rappresentanza del Comitato Nuovo Senso Civico che ricorda come il lago di Bomba sia inserito in un contesto fragile: un eventuale cedimento potrebbe provocare lo sversamento a valle di 80 milioni di mc d'acqua. Consegna un documento che ribadisce le osservazioni già prodotte.

-In rappresentanza della ditta i dott.ri **Di Girolamo, Fraccastoro e Di Michele** (della soc. Proger), il dott. **Giannalberto Mazzei**, in rapp. Società, **Arcangelo Pecchia** (legale) e il prof. **Biancasi Giorgio** i quali riferiscono che hanno chiesto audizione solo per fornire, ove necessario, ulteriori chiarimenti, in quanto hanno già prodotto, nel corso del 2010 e 2011, la documentazione necessaria, sia come integrazioni che come controdeduzioni alle osservazioni.

In relazione al metodo di abbattimento chimico-fisico dell'H₂S, alternativo a quello proposto dalla ditta (biologico), si richiamano alle risposte dettagliate formulate in sede di controdeduzioni e integrazioni del 2011

Censurano, inoltre, il notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio del riesame a seguito dell'ordinanza del TAR. I rappresentanti della ditta, non ricevendo altre domande né ritenendo necessario fornire all'odierno contraddittorio ulteriori elementi rispetto a quanto già prodotto nel corso dell'esame, si rimettono alle valutazioni del Comitato.

ESPRIME PARERE**NON FAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

In riferimento ai motivi ostativi espressi nel giudizio n. 1929 del 10/04/2012, le questioni sono state ampiamente esaminate e discusse con l'Azienda, in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Pescara 151/12: in relazione al punto uno, per quanto riguarda l'applicabilità della misura MD3 del Piano qualità dell'aria, la Commissione resta del parere dell'applicabilità della stessa, confermando in particolare il parere 2139 del 21/02/2013. Ad avviso della stessa le considerazioni riguardo tale applicazione riportate nel giudizio suddetto sono un mero percorso filologico del Piano sulla qualità dell'aria della Regione Abruzzo, e che quindi, non necessita di ulteriori interpretazioni autentiche così come la stessa commissione in una prima lettura ha affermato a pagina 3 del giudizio 2098 del 23/10/2012.

In merito alla ricorrenza di esclusione dell'applicazione della misura MD3, di cui all'art 272, commi 1 e 2 del DLgs 152/2006 si rileva che a norma del comma 1 "si deve considerare gli insiemi degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadano in ciascuna categoria presente nell'elenco":

essendo presenti impianti di cui un termodistruttore con potenza termica pari a 3 MW, un'unità hot-oil con potenza termica di 1.6 MW, un'unità di compressione di gas con potenza termica di 6 MW, un riscaldatore a gas con potenza termica di 0.6 MW, un motogeneratore a gas con potenza termica di 3 MW, non alimentati a metano ma a gas di coda o gas di giacimento misto è no. che superano comunque la soglia riportata alla parte prima all. IV alla parte V del DLgs 152/2006, e pertanto non ricorrono le condizioni di esclusione del citato art. 272.

In relazione al punto tre le integrazioni fornite in contraddittorio nelle sedute precedenti ed emerse nel verbale dell'incontro tecnico con il rappresentante del MIT rimangono incentrate su questioni di controllo e monitoraggio e procedure autorizzative di competenza del Ministero e di ACEA, che non sono assorbenti della competenza di questa commissione chiamata a valutare l'impatto ambientale come definito all' art. 5 comma lett. C del DLgs 152/2006 in



GIUNTA REGIONALE

applicazione del principio dell'azione ambientale di cui all' art. 3 ter dello stesso.
Non è, quindi, superato il motivo ostativo di cui al punto 3 relativo all'eventualità di fenomeni di abbassamento che potrebbero innescare eventi irreversibili con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale.

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Valeri

dott. Gerardini

dott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto depositato.

ALLEGATO 6

Sentenza Consiglio di Stato
N. 02495/2015REG.PROV.COLL.,
N. 08032/2014 REG.RIC
depositata il 18 maggio 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2014, proposto da:
Regione Abruzzo, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Forest Cmi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Panzarola,
Salvatore Orlando, Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia, con domicilio
eletto presso Giannalberto Mazzei in Roma, alla

nei confronti di

Wwf Italia Ong Onlus - Wwf Abruzzo;
Comitato Gestione Partecipata del Territorio, rappresentato e difeso dall'avv.
Claudio Di Tonno, con domicilio eletto presso Maria Assunta Tucci in

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA:
SEZIONE I n. 00229/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa

di impatto ambientale per la realizzazione nel territorio del comune di Bomba di una centrale di raccolta e trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete Snam

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Forest Cmi Spa e del Comitato Gestione Partecipata del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Isabella Bruni per l'Avvocatura Generale dello Stato, Andrea Panzarola, Giannalberto Mazzei e Claudio Di Tonno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-Con la sentenza in epigrafe il Primo Giudice ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Società Forest CMI S.p.A avverso i giudizi nn. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 con cui il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (Comitato VIA o CCR- VIA) aveva espresso pareri non favorevoli sulla compatibilità ambientale sull'istanza presentata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) in data 20.2.2009 dalla Forest CMI S.p.a., per la concessione di coltivazione di idrocarburi "Colle Santo", finalizzata alla realizzazione del progetto denominato "Monte Pallano", che prevedeva la perforazione e messa in produzione di ulteriori tre

pozzi e una centrale di raccolta e trattamento gas estratto oltre alla costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete Snam.

Va rammentato, in punto di fatto, che la Forest Cmi Spa, già titolare di permesso di ricerca di idrocarburi (D.M. del 13.02.2004), in data 20.2.2009 aveva presentato all'UNMIG istanza volta ad ottenere la concessione di coltivazione "Colle Santo". Parallelamente, con istanza del 15.3.2010, la Forest aveva sottoposto il progetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti Uffici della Regione Abruzzo

Le amministrazioni statali coinvolte nel procedimento autorizzativo pendente presso Ministero dello Sviluppo Economico avevano espresso pareri positivi al progetto della Forest, diversamente, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che aveva formulato valutazione negativa di impatto ambientale.

In particolare, con un primo giudizio negativo n. 1929 del 10.4.2012, il CCR-VIA aveva espresso parere non favorevole sull'istanza della Forest adducendo tre motivi ostativi, quali: il contrasto dell'impianto di trattamento con la Misura MD3 del Piano di tutela della qualità dell'aria; la mancata valutazione, in seno allo studio di impatto ambientale, della quantità di acqua sottratta alle sorgenti a seguito dell'estrazione; la circostanza che "i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero "innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del principio di precauzione".

2. La proponente società impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il giudizio negativo, denunciando le carenze istruttorie dell'intera procedura,

evidenziando l'irragionevolezza delle motivazioni addotte e segnalando la mancanza di valutazioni tecniche idonee a sostenere il giudizio finale.

Il Giudice di prime cure, con Ordinanza n. 151 del 26.07.2012, accoglieva l'istanza cautelare e rilevava la necessità di un riesame da svolgersi in contraddittorio.

Anche la fase di riesame si concludeva negativamente.

Il CCR-VIA formulava due ulteriori giudizi negativi, nn. 2139 del 21.02.2013 e 2315 del 20.11.2013, impugnati dalla Forest con ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013, nei quali il Comitato Via riproponeva due dei tre motivi ostativi del primo giudizio VIA negativo, ovvero il contrasto tra il progetto e la misura MD3 del PQA in una con l'assenza di elementi per l'applicazione dell'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2002 e con il mancato superamento dei timori legati ai fenomeni di subsidenza.

3. Il Tar Abruzzo con la sentenza n. 229 del 2014 oggetto del presente gravame, accoglieva in parte il ricorso della Forest, annullando i giudizi n. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 del Comitato VIA, ordinando la rinnovazione dell'integrale procedimento e rigettando la domanda risarcitoria.

Il Tar Abruzzo ha considerato cumulativamente i motivi di impugnazione, ritenendoli meritevoli di accoglimento in considerazione dei rilevati profili di carenza di istruttoria e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Con riferimento al primo motivo di diniego, relativo al contrasto del Progetto della Forest con la misura MD3 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali), il Giudice di prime cure, muovendo dalla considerazione della peculiare natura delle opere in questione, della "non pianificabilità" delle stesse e dal carattere di pubblica

utilità dell'attività estrattiva, ha condiviso la tesi sostenuta dalla società ricorrente in ordine alla diversa natura dell'intervento in questione rispetto agli impianti "industriali e artigianali" considerati dal Piano.

Sicché valorizzando la particolare natura delle opere in questione, il TAR ha considerato indicativo di tale peculiarità il carattere recessivo delle previsioni urbanistiche rispetto al titolo per la costruzione degli impianti necessari all'esercizio della concessione (art. 1, comma 82 *quater*, l. 23 agosto 2004.n. 239) , e ha concluso nel senso dell'inapplicabilità della misura MD3 del P.Q.A. al progetto della Forest.

Quanto al secondo motivo di diniego espresso dal CCR-VIA, imperniato sul rischio di subsidenza connesso all'attività estrattiva e sulla conseguente valorizzazione del c.d. principio di precauzione, il Tar Abruzzo ha riscontrato l'evidente difetto di motivazione sia del primo provvedimento impugnato sia del provvedimento negativo finale emesso all'esito del riesame reso sulla presupposizione di un dato, quale il rischio di innescarsi di fenomeni irreversibili e, comunque, ingestibili, di cui il Comitato non avrebbe dato alcun conto nei provvedimenti impugnati.

Ebbene, pur rilevando i suddetti vizi ed annullando provvedimenti VIA, il Giudice di prime cure ha ritenuto di condividere in linea di principio le considerazioni difensive formulate dalle parti resistenti, ravvisando un rischio "talmente consistente" di danni insostenibili per la collettività locale legati al fenomeno della subsidenza, idoneo a giustificare l'invocazione del principio di precauzione.

Pertanto nell'annullare i provvedimenti Via, il Tar ha indicato alcune "regole applicative" del principio di precauzione da osservarsi nella successiva fase di rinnovazione del procedimento.

In particolare il Tar, da un lato, ha considerato onere probatorio esclusivo del proponente quello di fornire la prova di innocuità dell'intervento da realizzarsi, dall'altro ha parallelamente riconosciuto obblighi motivazionali ricadenti sull'Amministrazione concernenti le ragioni idonee a giustificare il ricorso al principio di precauzione.

Sulla base delle suddette considerazioni il Tar ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e ordinato la rinnovazione integrale del procedimento.

4. - Avverso la sopracitata sentenza del T.A.R. Abruzzo- Sez. staccata di Pescara, Sez. I n. 229/2014 hanno proposto appello principale la amministrazioni in epigrafe specificate.

L'appellata Forest CMI S.p.a. nel costituirsi in giudizio, in data 15.10.2014, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito speciale. In occasione della camera di consiglio fissata con l'applicazione dei termini abbreviati al 21.10.2014, questo Collegio, con ordinanza n. 5212 del 22.10.2014, ha disposto il mutamento del rito.

Successivamente, la società Forest CMI S.p.a. con "atto di appello incidentale e controricorso" del 6.11.2014, ha proposto ricorso incidentale, con istanza cautelare, per l'annullamento e/o riforma in *parte qua* della sentenza, nonché per il risarcimento dei danni patiti e potenziali.

E' intervenuto adesivamente il Comitato in epigrafe specificato.

All'esito della Camera di Consiglio del 18.11.2014 questa Sezione, ritenendo di dover accordare prevalenza all'interesse pubblico a evitare la riedizione della procedura amministrativa, ha adottato l'Ordinanza n. 5269 del 2014 con la quale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

5. Le parti appellanti, con una serie articolata di censure – alle quali ha integralmente aderito la difesa del Comitato Gestione Partecipata del Territorio- deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 e 43 del codice del processo amministrativo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013; lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è esclusa l'applicabilità al progetto della Forest della misura MD3 del P.Q.A.; evidenzia l'inadeguatezza delle argomentazioni giuridiche spese dal Tribunale di prima istanza per sostenere la tesi dell'inapplicabilità del vincolo agli insediamenti estrattivi, criticando la decisione di prime cure nella parte in cui si è ravvisata l'estensibilità agli interventi in questione, relativi all'approvvigionamento energetico da fonti fossili, della disciplina di favore prevista per gli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili; rileva l'inconferenza del richiamo operato dal Giudice di prime cure all'art. 1, comma 82 *quater*, della legge n. 239/2004; e, da ultimo, censura la sentenza nel punto in cui affronta il motivo di diniego incentrato sul ricorso al principio di precauzione a fronte dei timori legati al fenomeno della subsidenza, contestando alcuni profili di contraddittorietà oltre che di erroneità delle conclusioni dei Giudici di primo grado.

La Forest controdeduce deducendo l'infondatezza delle censure.

Nella veste di appellante incidentale la Forest Cmi Spa contesta anzitutto le "regole applicative" del principio di precauzione enunciate dal Tar Pescara, considerandole erranee e sproporzionate, espressione di un'applicazione del principio di precauzione nella sua accezione c.d. forte o massimalista, alla

della difesa della Regione da parte dell'Avvocatura di Stato, avanzata dalla Forest nel terzo motivo dell'appello incidentale con riferimento a un potenziale conflitto di interessi tra il Ministero delle Infrastrutture e l'amministrazione regionale, non potendosi determinare la situazione censurata dalla Forest posto che alle due amministrazioni fanno capo due procedimenti autonomi a tutela di interessi distinti non conflittuali.

6.2.- La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza.

Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., *ex multis*, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Ebbene, posto che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del

rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente. Se si considera poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati da profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati.

In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere largamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA.

Osserva poi il Collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione è stato adeguatamente assolto dal Comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n. 1929 del 2012, nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione.

7. - Tali assorbenti profili consentono di prescindere dalla disamina degli altri argomenti di doglianza prospettati dagli appellanti principali. La reiezione integrale del ricorso di primo grado, conseguente all'accoglimento dell'esaminato motivo d'appello, impedisce la favorevole valutazione degli ulteriori motivi di appello incidentale volti a contestare la portata conformativa del capo favorevole della sentenza di primo grado.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale, respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ALLEGATO 7

Nota RA/0064/Sott/Pe del 25.10.2017 indirizzata al
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con la quale si chiede di respingere la richiesta di
ricerca e coltivazione del giacimento



IL SOTTOSEGRETARIO
alla Presidenza della Giunta Regionale

Prot. n. RA/0064/Sott./Pe

Pescara, 25 ottobre 2017

ALLEGATI n.6

Al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Dott. Gian Luca Galletti

e p.c. Ministro dello Sviluppo
Economico
Dott. Carlo Calenda

LORO SEDI

Oggetto: Giacimento di gas Lago di Bomba (CH), concessione di coltivazione "Colle Santo".

Egregio Signor Ministro,

nei giorni scorsi, sia sulla stampa nazionale, sia su quella della mia regione, si è tornato a parlare dei progetti di sfruttamento del giacimento di gas sotto il lago di Bomba (CH). A tale proposito penso sia utile ricostruire per sommi capi questa complessa vicenda e, in conclusione, esprimere alcune valutazioni e richieste.

Le criticità relative al giacimento di gas naturale sito nel comune di Bomba (CH) sono note da tempo nella letteratura scientifica nazionale. Nel volume "Geologia Ambientale" della UTET del 1988, il professor Bruno Martins cita il giacimento di Bomba come esempio di un giacimento di idrocarburi non sfruttabile a causa dei gravi problemi ambientali che potrebbe arrecare ai luoghi circostanti. Il professor Martins scrive testualmente, tra le altre cose, (pagg. 149-151): «Il gas, di pessima qualità... contiene una percentuale di idrogeno solforato superiore a quella consentita tanto da richiedere una desolforazione prima di poter essere immesso nella rete nazionale di metanodotti. A questo inconveniente se ne unisce un altro: entro l'area della concessione si trova una diga che sbarrò il fiume Sangro e forma un bacino detto appunto Lago di Bomba ... i pendii della zona, molto acclivi, appaiono instabili e sono presenti numerose frane, alcune delle quali provocate dalla costruzione della diga. ... In sostanza, la coltivazione del giacimento a gas di Bomba pone in superficie problemi ambientali molto complessi, che vanno dall'inquinamento dell'aria a fenomeni di subsidenza che possono interessare sia la diga in terra che sbarrò il corso del fiume Sangro sia i versanti instabili dei rilievi prospicienti i quali sono già stati, in passato, coinvolti da movimenti franosi».

L'AGIP, titolare del giacimento di gas naturale di Bomba (CH) dal 30 gennaio 1969, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione, nel 1992 chiese al Ministero dell'Industria il rinvio dei lavori di sviluppo per le motivazioni illustrate nel documento presentato dalla stessa AGIP S.p.A., "Concessione di coltivazione "Bomba" -Richiesta di rinvio lavori di sviluppo e coltivazione" del 26

ottobre 1992 (ALLEGATO 1) e condivise dall'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia, come si evince dalla nota del 1 febbraio 1993 inviata al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e dalla Direzione Generale Miniere ed all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (ALLEGATO 2).

Nonostante la rinuncia dell'AGIP e le note problematiche ambientali emerse, la società Forest CMI S.p.A. dapprima, con il D.M. del 13 febbraio 2004, divenne titolare del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma, denominata "Monte Pallano", avente come obiettivo lo stesso giacimento e successivamente, in data 20 febbraio 2009, presentò all'UNMIG l'istanza denominata «COLLE SANTO», volta ad ottenere la concessione di coltivazione del giacimento e parallelamente, con istanza del 15 marzo 2010, sottopose il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti uffici della Regione Abruzzo.

La forte contrapposizione manifestata dalla popolazione locale contro la realizzazione del progetto presentato dalla Forest CMI S.p.A., espressa con numerose assemblee e manifestazioni organizzate dal comitato locale di cittadini, sostenute dalle deliberazioni emanate dai consigli comunali di 14 comuni (Bomba, Atesa, Borrello, Colledimezzo, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Motenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Roccasalegna, Tornareccio e Torricella Peligna) è stata ulteriormente precisata dal documento congiunto (ALLEGATO 3) approvato il 9 novembre 2011 dalla Provincia di Chieti insieme a 21 comuni della zona interessata (Bomba, Atesa, Borrello, Casoli, Colledimezzo, Fossacesia, Gessopalena, Lanciano, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Motenerodomo, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roccasalegna, Tornareccio e Torricella Peligna).

L'istanza di concessione presentata dalla Forest CMI S.p.A. è stata respinta per ben due volte dal Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, con Giudizio n° 1929 del 10 aprile 2012 (ALLEGATO 4) e Giudizio n° 2315 del 20 novembre 2013 (ALLEGATO 5) e poi definitivamente bocciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015 REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG.RIC. (ALLEGATO 6), depositata il 18 maggio 2015.

Nella succitata sentenza il Consiglio di Stato afferma che «*La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza*».

Non può sfuggire che nella richiamata sentenza il Consiglio di Stato decretava che «*il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525)*».

È utile, per altro, ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Comitato di cittadini "Gestione Partecipata Territorio" di Bomba (CH) e all'associazione WWF Italia – WWF Abruzzo, erano tra i ricorrenti al Consiglio di Stato che ha portato alla succitata sentenza.

Successivamente la CMI Energia S.p.A., con l'istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico il 20 maggio 2016, prot. n. 11210, chiese la modifica del programma lavori per la concessione di coltivazione, denominata «COLLE SANTO», derivante dal permesso di ricerca «MONTE PALLANO», afferente sempre allo stesso giacimento di gas naturale di Bomba (CH), presentando uno "Studio d'Impatto ambientale" che non contemplava nessun nuovo lavoro sperimentale, nessuna ulteriore indagine idrogeologica e nessun nuovo lavoro di indagine sul campo lasciando assolutamente immutato il panorama delle conoscenze scientifiche che avevano portato ad avvalersi del principio di precauzione.

La nuova istanza della CMI Energia S.p.A., pertanto, è da ritenersi illegittima, in quanto chiede di sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale un progetto pressoché identico a quello bocciato poco più di un anno prima da una sentenza del Consiglio di Stato e che un fondamentale principio del diritto romano afferma che "*Ne bis in idem*", ossia alla lettera "*non due volte per la medesima cosa*". Richiedere un secondo pronunciamento su di una medesima iniziativa progettuale, considerando che la situazione idrogeologica è esattamente la stessa, rappresenta, da parte della *governance* canadese della CMI Energia S.p.A., una fortissima mancanza di rispetto verso le istituzioni del nostro paese ed è offensivo nei confronti degli enti che si sono già espressi nettamente in passato sulla compatibilità di quest'opera.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che il giacimento di gas naturale di Bomba (CH) si trova sotto l'omonimo lago artificiale – nato alla fine degli anni 50 dallo sbarramento del corso del fiume Sangro – un bacino idrico per la produzione di energia idroelettrica, dato in concessione all'ACEA, che contiene circa settanta milioni di metri cubi d'acqua e si trova pochi chilometri a monte della zona industriale della Val di Sangro dove normalmente vivono e lavorano diverse decine di migliaia di persone, nonché valutate le disastrose conseguenze a cui potrebbe portare il cedimento della diga in conseguenza del verificarsi del fenomeno della subsidenza, con la presente chiedo che la richiesta della concessione di coltivazione presentata dalla società CMI Energia S.p.A., denominata «COLLE SANTO» venga **tempestivamente respinta**. Inoltre, in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 170 del 2017, che ha dichiarato incostituzionale il comma 7 dell'art. 38 della Legge cosiddetta "Sblocca Italia", fonte normativa dalla quale scaturiscono i procedimenti autorizzativi nel campo della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, chiedo si applichi una **moratoria su tali procedimenti fino al ristabilimento della legalità costituzionale**.

Con viva cordialità.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
Regionale con delega all'Ambiente
Arch. Mario MAZZOCCA



ALLEGATO 8

Nota RA/0066/Sott/Pe del 25.10.2017 indirizzata al
Ministro dello Sviluppo Economico con la quale si chiede il
ritiro del permesso di ricerca e coltivazione del giacimento



IL SOTTOSEGRETARIO
alla Presidenza della Giunta Regionale

Prot. n. RA/0066/Sott./Pe

Pescara, 25 ottobre 2017

ALLEGATI n:5

Ministro dello Sviluppo
Economico
Dott. Carlo Calenda

e p.c. Al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Dott. Gian Luca Galletti

LORO SEDI

Oggetto: Giacimento di gas Lago di Bomba, concessione di coltivazione "Colle Santo"-Richiesta di ritiro del permesso di ricerca "Monte Pallano"

Egregio Signor Ministro,

le criticità relative al giacimento di gas naturale sito nel comune di Bomba (CH) sono note da tempo nella letteratura scientifica nazionale. Nel volume "Geologia Ambientale" della UTET del 1988, il professor Bruno Martins cita il giacimento di Bomba come esempio di un giacimento di idrocarburi non sfruttabile a causa dei gravi problemi ambientali che potrebbe arrecare ai luoghi circostanti. Il professor Martins scrive testualmente, tra le altre cose, (pagg. 149-151): «Il gas, di pessima qualità... contiene una percentuale di idrogeno solforato superiore a quella consentita tanto da richiedere una desolforazione prima di poter essere immesso nella rete nazionale di metanodotti. A questo inconveniente se ne unisce un altro: entro l'area della concessione si trova una diga che sbarrò il fiume Sangro e forma un bacino detto appunto Lago di Bomba ... i pendii della zona, molto acclivi, appaiono instabili e sono presenti numerose frane, alcune delle quali provocate dalla costruzione della diga. ... In sostanza, la coltivazione del giacimento a gas di Bomba pone in superficie problemi ambientali molto complessi, che vanno dall'inquinamento dell'aria a fenomeni di subsidenza che possono interessare sia la diga in terra che sbarrò il corso del fiume Sangro sia i versanti instabili dei rilievi prospicienti i quali sono già stati, in passato, coinvolti da movimenti franosi».

L'AGIP, titolare del medesimo giacimento di gas naturale dal 30 gennaio 1969, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione del giacimento, nel 1992 chiede al Ministero dell'Industria il rinvio dei lavori di sviluppo e coltivazione in quanto il giacimento si trova in un'area geologica caratterizzata in superficie da fenomeni di instabilità, dalla presenza di vaste aree franose e di importanti dislocazioni tettoniche in presenza di un lago artificiale realizzato per la produzione di energia idroelettrica e per l'esistenza di problematiche ambientali connesse al possibile abbassamento

REGIONE ABRUZZO - SOTTOSEGRETARIATO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE con delega alle funzioni:
Enti Locali, Assistenza Tecnica ai piccoli Comuni, Protezione Civile, Servizio Idrico Integrato, Ambiente ed Ecologia, Cave e Torbiere, Termalismo
Sede di Pescara: Via Passolanciano, 75 - 65122 Pescara - tel. 085/7672970 - 085/7672972 - fax 085/7672522 - mail: roberto.diiodovico@regione.abruzzo.it
Sede di L'Aquila: Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'Aquila - tel. 0862/364004 - 0862/364503 - fax 0862/364607 - mail: mario.mazzocca@regione.abruzzo.it

del suolo in corrispondenza della diga, ossia al fenomeno della subsidenza. Le motivazioni della mancata realizzazione dei programmi di sviluppo e coltivazione del giacimento da parte dell'AGIP S.p.A., sono dettagliatamente illustrate nel documento presentato dalla stessa AGIP S.p.A., «Concessione di coltivazione "Bomba" -Richiesta di rinvio lavori di sviluppo e coltivazione» del 26 ottobre 1992 (ALLEGATO 1); inoltre la nota dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Direzione Generale Miniere ed all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del 1 febbraio 1993 che ripercorre approfonditamente la storia della concessione dell'AGIP, ne condivide le difficoltà ambientali riscontrate (ALLEGATO 2).

Nonostante la rinuncia dell'AGIP e la consapevolezza acquisita sui rischi ambientali dello sfruttamento del giacimento di gas di Bomba, la società Forest CMI S.p.A., con il D.M. del 13 febbraio 2004, diventa titolare del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma, denominata "Monte Pallano", che ha come obiettivo lo stesso giacimento e successivamente, in data 20 febbraio 2009, presenta all'UNMIG un'istanza volta ad ottenere la concessione di coltivazione del giacimento e, con istanza del 15 marzo 2010, sottopone il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti uffici della Regione Abruzzo.

L'istanza di concessione denominata "Colle Santo" presentata dalla Forest CMI S.p.A. è stata respinta per ben due volte dal Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, con Giudizio n° 1929 del 10 aprile 2012 (ALLEGATO 3) e Giudizio n° 2315 del 20 novembre 2013 (ALLEGATO 4) e poi definitivamente bocciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015 REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG.RIC. (ALLEGATO 5), depositata il 18 maggio 2015.

Nella succitata sentenza il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso principale degli appellanti, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato VIA della regione Abruzzo ad avvalersi del principio di precauzione, in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza, e ad esprimere per due volte giudizi negativi sull'istanza della Forest CMI S.p.A.

Nella richiamata sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato afferma che «il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525)».

Torna utile, per altro, ricordare che Codesto Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Comitato di cittadini "Gestione Partecipata Territorio" di Bomba (CH) e all'associazione WWF Italia -WWF Abruzzo, erano tra i ricorrenti al Consiglio di Stato che ha portato alla succitata sentenza.


La società CMI Energia S.p.A., con l'istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 20 maggio 2016, prot. n. 11210, chiede la modifica del programma dei lavori per l'istanza di concessione di coltivazione, denominata «COLLE SANTO», derivante dal permesso di ricerca «MONTE PALLANO» afferente sempre allo stesso giacimento di gas naturale di Bomba (CH).

Or bene, alla luce di tutto quanto sopra, se si considera che il giacimento di Bomba (CH) è il più grande giacimento accertato di gas naturale in Italia in terraferma ancora non sviluppato e che, in quanto tale, susciterà sempre l'interesse di aziende del settore (più o meno spregiudicate) nonostante le condizioni ambientali rendano il giacimento non sfruttabile per i prossimi decenni e che la situazione delle frane attive e quiescenti che circondano l'omonimo bacino idroelettrico è destinata a peggiorare, con la presente chiedo che il Ministero dello Sviluppo Economico:

- 1) **RITIRI** il permesso di ricerca «MONTE PALLANO» alla CMI Energia S.p.A.;
- 2) **ATTESTI** definitivamente che il giacimento di gas naturale di Bomba (CH) non è sfruttabile a causa la situazione ambientale della zona in cui si trova;
- 3) **NON RILASCI** in futuro ulteriori permessi di ricerca e coltivazioni relativi ad esso.

Con viva cordialità.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
Regionale con delega all'Ambiente
Arch. Mario MAZZOCCA



ALLEGATO 9

Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 764 con la quale si chiede al Ministero dello Sviluppo Economico di annullare il Permesso di Ricerca "Monte Pallano" e, conseguentemente, di dichiarare improcedibile l'istanza di concessione "Colle Santo" ed i relativi procedimenti autorizzativi in corso.



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 15 DIC. 2017

Deliberazione N. 764

L'anno il giorno del mese di 15 DIC. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernartini

OGGETTO

Richiesta di dichiarazione d'improcedibilità al Ministero dello Sviluppo Economico del Permesso di Ricerca "Monte Pallano" in Comune di Bomba (CH).

La GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepite dallo Stato Italiano con D.Lgs 152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte II, che disciplina le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas), per la Valutazione dell'impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 54 del 25.08.2016, recante "Procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/06 s.m.i. di competenza statale riferite al "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo" proposto dalla ditta CMI Energia S.p.A. - Approvazione osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs 152/06";

EVIDENZIATO, in particolare, che la Deliberazione di cui sopra contiene la formale osservazione alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale di competenza statale, nonché il parere negativo espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale (CCR-VIA);

PREMESSO che:

- la ditta CMI Energia S.p.A. ha avanzato istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo", localizzate in provincia di Chieti (Bomba, Archi, Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa Santa Maria, Alessa, Colle di Mezzo, Altrio, Perano e Paglieta) - Permesso di Ricerca "Monte Pallano", in quanto progetto rientrante tra quelli di competenza statale ai sensi dell'Al. II alla parte seconda del D. lgs 152/2006 punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma e in mare";
- che il giacimento di gas naturale di Bomba (CH) si trova sotto l'omonimo lago artificiale, nato alla fine degli anni 50 dallo sbarramento del corso del fiume Sangro, un bacino d'acqua per la produzione di energia idroelettrica, dato in concessione all'ACEA, che contiene circa settanta milioni di metri cubi d'acqua e si trova pochi chilometri a monte della zona industriale della Val di Sangro dove normalmente vivono e lavorano diverse decine di migliaia di persone e valutate le disastrose conseguenze a cui potrebbe portare il cedimento della diga in conseguenza del verificarsi del fenomeno della subsidenza;

ATTESO che il progetto costituisce una mera riproposizione di un intervento proposto dalla Forest CMI S.p.A., esaminato in precedenza e rigettato dal comitato CRR-VIA di Regione Abruzzo per due volte;

PRESO ATTO:

che nel volume "Geologia Ambientale" della UTET del 1988, il professor Bruno Martins cita il giacimento di Bomba come esempio di un giacimento di idrocarburi non sfruttabile a causa dei gravi problemi ambientali che potrebbe arrecare ai luoghi circostanti. Il professor Martins scrive testualmente, tra le altre cose, (pagg. 149-151): "Il gas, di pessima qualità... contiene una percentuale di idrogeno solforato superiore a quella consentita tanto da richiedere una desolforazione prima di poter essere immesso nella rete nazionale di metanodotti. A questo inconveniente se ne unisce un altro: entro l'area della concessione si trova una diga che sbarrava il fiume Sangro e forma un bacino detto appunto Lago di Bomba... I pendii della zona, molto acclivi, appaiono instabili e sono presenti numerose frane, alcune delle quali provocate dalla costruzione della diga." ... "In sostanza, la coltivazione del giacimento a gas di Bomba pone in superficie problemi ambientali molto complessi, che vanno dall'inquinamento dell'aria a fenomeni di subsidenza che possono interessare sia la diga in terra che sbarrava il corso del fiume Sangro sia i versanti instabili dei rilievi prospicienti i quali sono già stati, in passato, coinvolti da movimenti franosi."

che l'AGIP, titolare del medesimo giacimento di gas naturale dal 30 gennaio 1969, nonostante avesse tutte le autorizzazioni necessarie per la coltivazione del giacimento, nel 1992 chiede al Ministero dell'Industria il rinvio dei lavori di sviluppo e coltivazione in quanto il giacimento si trova in un'area geologica caratterizzata in superficie da fenomeni di instabilità, dalla presenza di vaste aree e di importanti dislocazioni tettoniche in presenza di un lago artificiale realizzato per la produzione di energia idroelettrica e per l'esistenza di problematiche ambientali connesse al possibile abbassamento del suolo in corrispondenza della diga, ossia al fenomeno della subsidenza. Le motivazioni della mancata realizzazione dei programmi di sviluppo e coltivazione del giacimento da parte dell'AGIP S.p.A., sono dettagliatamente illustrate nel documento presentato dalla stessa AGIP S.p.A., "Concessione di coltivazione "Bomba" - Richiesta di rinvio lavori di sviluppo e coltivazione" del 26 ottobre 1992; inoltre la nota dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Direzione Generale Miniere ed all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse del 1 febbraio 1993 che ripercorre approfonditamente la storia della concessione dell'AGIP, ne condivide le difficoltà ambientali riscontrate.

che, nonostante la rinuncia dell'AGIP e la consapevolezza acquisita sui rischi ambientali dello sfruttamento del giacimento di gas di Bomba, la Società Forest CMI S.p.A., con il D.M. del 13 febbraio 2004, diventa titolare del permesso di ricerca di idrocarburi in terraferma, denominata "Monte Pallano", che ha come obiettivo lo stesso giacimento e successivamente, in data 20 febbraio 2009, presenta all'UNMIG un'istanza volta ad ottenere la concessione di coltivazione del giacimento e, con istanza del 15 marzo 2010, sottopone il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti uffici della Regione Abruzzo;

RILEVATO che:

l'istanza di concessione denominata "Colle Santo" presentata dalla Forest CMI S.p.A. è stata respinta per ben due volte dal Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, con Giudizio n° 1929 del 10 aprile 2012 e Giudizio n° 2315 del 20 novembre 2013 e poi definitivamente boccata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015 REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG. RIC., depositata il 18 maggio 2015;

la richiamata sentenza afferma che "il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).";

il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Comitato di cittadini "Gestione Partecipata Territorio" di Bomba (CH) ed all'associazione WWF Italia - WWF Abruzzo, sono tra i ricorrenti al Consiglio di Stato che ha portato alla succitata sentenza.

La società CMI Energia S.p.A., con l'istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 20 maggio 2016, prot. n. 11210, chiede la modifica del programma dei lavori per l'istanza di concessione di coltivazione, denominata «COLLE SANTO», derivante dal permesso di ricerca «MONTE PALLANO» afferente sempre allo stesso giacimento di gas naturale di Bomba (CH).

il giacimento di Bomba (CH) è il più grande giacimento accertato di gas naturale in Italia in terraferma ancora non sviluppato e pertanto costituisce interesse per le aziende di settore, mentre è accertata la fragilità ambientale dell'area oggetto di intervento da correlarsi alla vocazione turistica dell'area e alla presenza degli insediamenti abitativi direttamente interferenti con le presunte attività estrattive e che pertanto permane vigente il principio di precauzione sancito dal Consiglio di Stato con la suddetta Sentenza n. 02495/2015 per l'area di ricerca "Monte Pallano";

PRESO ATTO del parere contrario sulla compatibilità economica e sociale del progetto di sfruttamento del giacimento, espresso dalle Comunità e Amministrazioni locali sin dal 09/11/2011;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n° 170 del 2017, che ha dichiarato incostituzionale il comma 7 dell'art. 38 della Legge cosiddetta "Sblocca Italia", fonte normativa dalla quale scaturiscono i procedimenti autorizzatori nel campo della ricerca e coltivazione degli idrocarburi e che pertanto occorre ristabilire la legalità costituzionale dei procedimenti autorizzatori correlati;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L. R. n. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

DELIBERA


Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di richiede al Ministero dello Sviluppo Economico di annullare il Permesso di Ricerca "Monte Pallano" e conseguentemente dichiarare improcedibile l'istanza di Concessione "Colle Santo" e i relativi procedimenti autorizzativi in corso;
- 2) di demandare al Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive gli adempimenti necessari e conseguenti la presente Deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 26 della L. 241/1990 e sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo dello Sportello Ambiente <http://sra.regione.abruzzo.it/>.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Risorse del Territorio e Attività Estrattive

L'Estensore
D.ssa Iris FLACCO




(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni CANTONE




(firma)

Il Dirigente del Servizio
D.ssa Iris FLACCO



(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio ~~PI~~MAVERA



(firma)


Il Componente la Giunta
F.to Dott. Luciano D'ALFONSO

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to **Fabrizio Bernardini**

(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta



BASCO LUCIANO
(firma)

ALLEGATO 10

Nota n. 91 del 08/01/2018 dell'A.R.A.P. (Azienda Regionale Attività Produttive) con la quale viene comunicato al Presidente della Giunta Regionale che la proroga prenotazione assegnazione con cambio di lotto per impianto di trattamento di gas naturale a beneficio della CMI Energia spa, non sarebbe stata estesa dopo la scadenza naturale del 27/01/2018.

Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi
Dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05
Non seguirà trasmissione dell'originale ai sensi
dell'art. 45 del medesimo D.Lgs.

08U/0000091 del 09/01/2018
Uscita

Ill.mo Sig.
Presidente Giunta Regionale
Dott. Luciano D'Alfonso
V.le Bovio, 425
65100 PESCARA
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: *prenotazione assegnazione lotto C.M.I. Energia S.p.A.*

Gentile Signor Presidente,

si fa riferimento alla Delibera Presidenziale del 09.08.2017 n. 28, avente per oggetto *"Unità Territoriale n. 2 del Sangro – agglomerato di Atesa-Paglieta – proroga prenotazione assegnazione con cambio lotto; per impianto di trattamento gas naturale, a beneficio CMI Energia spa"* per significare che la stessa proroga non sarà ulteriormente estesa dopo la scadenza naturale del 27/01/2018.

Sul lotto in questione esiste un concreto interesse di Progetto Logistica s.r.l., facente parte del gruppo Di Carlo; la formalizzazione della prenotazione di assegnazione del lotto è prevista entro il 10/01/2018.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

Con viva cordialità.



Il Presidente
Giampiero Leombroni